CAMERA DEI DEPUTATI N. **3112**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 settembre 2026 (v. stampato Senato n. 1923)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 settembre 2026

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Roma l'8 giugno 2023;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan di mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma l'8 giugno 2023;

c) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Roma l'8 giugno 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 18 e 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge sono valutati in euro 23.757 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 2, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera *b)*, della presente legge sono valutati in euro 90.978 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 9, 12, 18, 19 e 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge sono valutati in euro 23.513 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutati in euro 138.248 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, qui di seguito denominate "le Parti",

RICONOSCENDO i principi della pari sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati;

DESIDERANDO rendere più efficace la cooperazione nella prevenzione ed eliminazione della criminalità mediante la conclusione di un trattato di estradizione;

AFFERMANDO il mutuo rispetto per i rispettivi sistemi giuridici e istituzioni giudiziarie;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte, nel rispetto delle disposizioni del presente Trattato e su richiesta, si impegna a estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale emesse a carico di queste.

ARTICOLO 2
REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
   a) la domanda di estradizione è formulata per dar corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi delle leggi di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
   b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva a una pena detentiva o un'altra misura restrittiva della libertà personale per un reato punibile ai sensi delle leggi di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della misura restrittiva ancora da scontare è di almeno sei (6) mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva se:
   a) le leggi delle Parti riconducono gli atti o le omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reati o denominano il reato con la stessa terminologia;
   b) a norma delle leggi delle Parti, gli elementi costitutivi del reato sono differenti, essendo inteso che viene presa in considerazione la totalità della condotta così come presentata dalla Parte Richiedente.

3. Nel caso di reati relativi a tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, l'estradizione non è rifiutata solo sulla base del fatto che le leggi della Parte Richiesta non impongono la stessa tipologia di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, o non contengono lo stesso tipo di disposizioni di quelle contenute nelle leggi della Parte Richiedente in materia di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiedente, purché la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi delle leggi di entrambe le Parti, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione per tutti i reati purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente Articolo.

ARTICOLO 3
MOTIVI DI RIFIUTO OBBLIGATORI

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato oggetto della domanda è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a questa tipologia di reati. A tal fine, non sono considerati reati di natura politica i seguenti:
   i) l'omicidio o il tentato omicidio;
   ii) i reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà di una persona;
   iii) il terrorismo, il favoreggiamento del terrorismo o altro reato non considerato reato politico da trattati internazionali, convenzioni o accordi di cui entrambi gli Stati sono parti;
b) la Parte Richiesta ha fondate ragioni di ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, cittadinanza od opinione politica, ovvero che la posizione di questa persona nel procedimento penale o nell'esecuzione della condanna può essere pregiudicata per uno di questi motivi;
c) se il reato oggetto della domanda di estradizione potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
d) se la Parte Richiesta ha fondate ragioni di ritenere che, nella Parte Richiedente, la persona richiesta è stata o sarà soggetta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti od omissioni che violano i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
e) se per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è già stata giudicata dalle Autorità Competenti della Parte Richiesta con sentenza irrevocabile;
f) se per il reato oggetto della domanda di estradizione, sono intervenuti nella Parte Richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
g) se il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce soltanto un reato militare;

h) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero violi i principi fondamentali del proprio ordinamento.

ARTICOLO 4
MOTIVI DI RIFIUTO FACOLTATIVI

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) il reato oggetto della domanda di estradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta in conformità della propria legge e la persona richiesta è o sarà oggetto di un procedimento penale da parte delle Autorità competenti di quella Parte per lo stesso reato per il quale l'estradizione è richiesta;
b) la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

ARTICOLO 5

ESTRADIZIONE DEL CITTADINO

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto di una domanda di estradizione, e su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di riconoscere e dare esecuzione alla pena imposta alla persona richiesta, o di avviare un procedimento penale a carico di questa a norma della propria legge. A tal fine, la Parte Richiedente, attraverso le Autorità Centrali indicate all'articolo 6, fornisce alla Parte Richiesta, senza oneri, le sentenze, le prove, i documenti e ogni altro materiale utile in suo possesso.
3. La Parte Richiesta ha l'obbligo di perseguire la persona richiesta ovvero di riconoscere o eseguire la pena imposta alla medesima. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente delle attività intraprese in merito alla domanda e dell'esito del procedimento.

ARTICOLO 6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE
E AUTORITÀ CENTRALI

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e la Procura Generale della Repubblica dell'Uzbekistan.
2. Le Autorità Centrali presentano le domande di estradizione e la relativa documentazione a sostegno direttamente o per via diplomatica.
3. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può presentare la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno per posta elettronica o altri mezzi telematici. La Parte Richiedente trasmette i documenti originali il più presto possibile.
4. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, eventuali variazioni relative all'Autorità Centrale designata.

ARTICOLO 7
DOMANDA DI ESTRADIZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e contiene, al suo interno o in documenti allegati, quanto segue:
   a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
   b) il nome, la data di nascita, il sesso, la cittadinanza, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identità e ogni altra informazione utile a identificarla o a determinare dove si trovi, e anche, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
   c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato oggetto della domanda di estradizione, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi e relativa qualificazione giuridica;
   d) il testo delle disposizioni applicabili della legge, comprese le norme sulla procedibilità e sulla pena che può essere inflitta;
   e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della domanda di estradizione sia stato commesso al di fuori del territorio di questa Parte.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo, la domanda di estradizione è accompagnata da:
   a) una copia del mandato di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente quando la domanda ha lo scopo di dar corso ad un procedimento penale;
   b) una copia della sentenza applicabile e l'indicazione della pena da scontare quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione a una condanna a carico della persona richiesta.
3. La domanda di estradizione e i relativi documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei commi 1 e 2 non necessitano di legalizzazione, *apostille*, autenticazione o altro requisito formale. La nota di accompagnamento dell'Autorità Centrale costituisce prova sufficiente dell'autenticità dei documenti trasmessi.

ARTICOLO 8
LINGUE

La domanda di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte Richiedente sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta o sono in inglese.

ARTICOLO 9
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno di una domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte Richiesta di decidere a norma del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere che le necessarie informazioni supplementari siano fornite entro quarantacinque (45) giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine indicato al comma 1 equivale a una rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte Richiedente non è preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

ARTICOLO 10
ARRESTO PROVVISORIO

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta prima di presentare la domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è formulata per iscritto attraverso le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, o in alternativa attraverso l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (qui di seguito INTERPOL), ovvero attraverso altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio è formulata per iscritto e contiene:
   a) i dati personali della persona richiesta, comprese le informazioni relative alla sua cittadinanza, la fotografia e le impronte digitali se disponibili;
   b) la localizzazione della persona richiesta;
   c) una breve descrizione dei fatti per i quali si procede, compreso il tempo e luogo di commissione del reato;
   d) la descrizione delle leggi violate;
   e) una dichiarazione dalla quale risulti che a carico della persona richiesta sussiste un mandato di arresto o una sentenza irrevocabile;
   f) una dichiarazione attestante che la domanda di estradizione e i documenti a sostegno relativi alla persona richiesta seguiranno entro il termine specificato nel Trattato;
   g) una descrizione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.
3. Alla ricezione della domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adotta tutte le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito della domanda.
4. L'arresto provvisorio e ogni altra misura coercitiva imposti alla persona diventano inefficaci se la Parte Richiesta non riceve la formale domanda di estradizione e i documenti a sostegno previsti dall'articolo 7 entro sessanta (60) giorni successivi all'arresto della persona stessa.

5. L'arresto provvisorio che diventa inefficace ai sensi del comma 4 del presente Articolo non pregiudica l'estradizione della persona se la Parte Richiesta riceve successivamente la formale domanda di estradizione nel rispetto delle condizioni e dei requisiti posti dal presente Trattato.

ARTICOLO 11
PROCEDURA DI ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

1. Quando la persona richiesta acconsente all'estradizione, la Parte Richiesta può, secondo la propria legge, consegnare la persona senza ulteriori procedure in base alla semplice domanda di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare i documenti indicati all'articolo 7 del presente Trattato. La Parte Richiesta può tuttavia richiedere le ulteriori informazioni che ritiene necessarie per concedere l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa per iscritto con l'assistenza di un difensore, davanti all'Autorità competente della Parte Richiesta. Tale Autorità informa la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto alla tutela insita nel principio di specialità e del fatto che tale dichiarazione è irrevocabile.

ARTICOLO 12
DOMANDE DI ESTRADIZIONE AVANZATE DA PIÙ STATI

1. Se pervengono domande di estradizione per la stessa persona da due o più Stati, in ordine allo stesso reato o a reati diversi, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati estradare la persona e comunica loro la sua decisione.
2. Nel determinare in quale Stato estradare la persona, la Parte Richiesta valuta tutte le circostanze del caso e, in particolare:
   a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità;
   b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
   c) le rispettive date delle domande;
   d) la cittadinanza della persona richiesta;
   e) il luogo abituale di residenza della persona;
   f) se le domande sono state formulate ai sensi del presente Trattato o di un altro trattato di estradizione, tenendo in considerazione le relative disposizioni;
   g) gli interessi dei rispettivi Stati;
   h) la cittadinanza della/e vittima/e.

ARTICOLO 13
DECISIONE

1. La Parte Richiesta decide sulla domanda di estradizione nel rispetto delle procedure previste dalla legge e informa prontamente la Parte Richiedente in merito alla propria decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi di rifiuto sono comunicati alla Parte Richiedente.

ARTICOLO 14
CONSEGNA DELLA PERSONA

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti concordano prontamente il tempo, il luogo e ogni altra questione di rilievo relativa alla consegna della persona richiesta. La Parte Richiedente è informata del periodo di detenzione sofferto dalla persona soggetta all'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta (40) giorni dalla data in cui la Parte Richiedente è informata della concessione dell'estradizione.
3. Se entro il termine indicato al comma 2, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona, la Parte Richiesta provvede all'immediato rilascio di quest'ultima e può rifiutare una nuova domanda di estradizione presentata dalla Parte Richiedente relativa alla stessa persona e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto dal comma 4 del presente Articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna la persona richiesta entro il termine convenuto per cause indipendenti dalla propria volontà, la Parte interessata informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al comma 3 del presente Articolo.
5. Quando la persona estradanda fugge tornando nella Parte Richiesta prima della conclusione del procedimento penale o prima di finire di scontare la pena nella Parte Richiedente, la persona può essere nuovamente estradata in virtù di una nuova domanda di estradizione presentata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, la Parte Richiedente non è tenuta a presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

ARTICOLO 15
CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA

1. Se, nella Parte Richiesta, è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena nei confronti della persona richiesta per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta può disporre la consegna temporanea della persona o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento penale ovvero all'esecuzione totale o parziale della pena inflittale. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente dell'eventuale differimento.
2. Oltre al caso previsto dal comma 1 del presente Articolo, la consegna della persona può essere differita quando, per le sue condizioni di salute, il trasferimento può porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni. In tal caso, la Parte Richiesta presenta alla

Parte Richiedente una relazione medica dettagliata a cura di una propria struttura sanitaria pubblica.

3. Nella misura consentita dal proprio ordinamento, laddove risultino soddisfatte le condizioni per l'estradizione della persona di cui al comma 1 del presente Articolo, la Parte Richiesta può disporre la consegna temporanea della persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentirne il perseguimento penale in conformità alle condizioni che saranno stabilite tra le Parti. La persona così consegnata è tenuta in custodia nella Parte Richiedente e restituita alla Parte Richiesta al termine del procedimento a suo carico. La persona restituita alla Parte Richiesta a seguito di una consegna temporanea è successivamente consegnata alla Parte Richiedente per scontare l'eventuale pena imposta, secondo le disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 16
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

1. La persona estradata secondo quanto previsto dal presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte Richiedente, né sottoposta ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;
   b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte Richiedente per cause indipendenti dalla propria volontà;
   c) la Parte Richiesta vi acconsenta. In tal caso, la Parte Richiesta, su specifica richiesta della Parte Richiedente, può consentire che quest'ultima Parte persegua penalmente la persona estradata o dia esecuzione ad una condanna a suo carico per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti posti dal presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta può chiedere alla Parte Richiedente di presentare i documenti e le informazioni indicati all'articolo 7.
2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento penale, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale per il nuovo reato, a condizione che per tale nuovo reato l'estradizione sia ammessa ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 17
RIESTRADIZIONE A UNO STATO TERZO

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), la Parte Richiedente non consegna a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte Richiesta, la persona che le è stata consegnata ed è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi prima di quella consegna.
2. La Parte Richiesta può richiedere alla Parte Richiedente di presentare i documenti che le sono stati trasmessi dallo Stato terzo al fine di prestare il consenso alla riestradizione secondo quanto previsto al comma 1.

ARTICOLO 18
CONSEGNA DI COSE E DI SOMME

1. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, nel rispetto della propria legge, sequestra le cose e/o le somme presenti sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta. Se l'estradizione è concessa, la Parte Richiesta consegna le cose e/o le somme alla Parte Richiedente.
2. La consegna delle cose e/o delle somme indicate al comma 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per decesso, scomparsa o fuga della persona richiesta.
3. La Parte Richiesta, al fine di dar corso ad un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose e/o delle somme sopra indicate fino al termine di quel procedimento o consegnarle in via temporanea a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose e/o delle somme indicate nel presente Articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte Richiesta o di terzi rispetto a tali cose e/o somme. Se tali diritti o interessi risultano in essere, la Parte Richiedente restituisce, alla Parte Richiesta o ai terzi, senza oneri, le cose e/o le somme consegnate appena possibile al termine del procedimento.

ARTICOLO 19
TRANSITO

1. Ciascuna Parte (di seguito denominata "la Parte di transito") può autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di una persona consegnata all'altra Parte (di seguito denominata "la Parte Richiedente") da uno Stato terzo nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, purché non ostino motivi di interesse pubblico.
2. La Parte Richiedente, attraverso le Autorità Centrali indicate all'articolo 6 del presente Trattato, o in casi particolarmente urgenti attraverso l'INTERPOL, presenta alla Parte di transito una domanda contenente i dati personali della persona in transito e una breve esposizione dei fatti per i quali si procede. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento di concessione dell'estradizione dallo Stato terzo alla Parte Richiedente.
3. La Parte di transito trattiene in custodia la persona in transito durante la permanenza di questa sul proprio territorio.

4. Non è necessaria un'autorizzazione al transito quando è usato il trasporto aereo e non sia previsto uno scalo sul territorio della Parte di transito. Nel caso di atterraggio non preventivato nel territorio di detta Parte, la Parte Richiedente ne informa immediatamente la Parte di transito e quest'ultima trattiene la persona in custodia per un massimo di settantadue (72) ore in attesa di ricevere la domanda di transito prevista dal comma 2 del presente Articolo.

ARTICOLO 20
SPESE

1. La Parte Richiesta sostiene le spese relative alla procedura di estradizione.
2. Sono a carico della Parte Richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiesta fino alla consegna alla Parte Richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di cui all'articolo 18.
3. Sono a carico della Parte Richiedente le spese sostenute per il trasporto dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente della persona estradata e delle cose o delle somme sequestrate, oltre alle spese di transito indicate all'articolo 19.

ARTICOLO 21
INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA

La Parte Richiedente, su richiesta, fornisce prontamente alla Parte Richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta alla persona estradata, ovvero informazioni sull'estradizione della persona stessa ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 22
RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

1. Il presente Trattato non preclude a ciascuna Parte di cooperare con l'altra Parte in materia di estradizione in virtù di altri trattati internazionali di cui entrambe sono parti.
2. Il presente Trattato è attuato nel rispetto del diritto internazionale e, per la Repubblica Italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 23
RISERVATEZZA

1. Le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione, oltre a ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza relativamente ai documenti o alle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte nel rispetto del proprio ordinamento interno, laddove vi sia una esplicita richiesta in questo senso della Parte interessata.
3. Ciascuna Parte assicura che le informazioni ricevute siano rispettivamente protette rispetto alla perdita, all'accesso, all'uso, alla modifica e alla divulgazione illeciti o non autorizzati.

ARTICOLO 24
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se è necessario e proporzionato agli scopi indicati nella domanda di estradizione.
2. I dati personali trasferiti da una Parte all'altra Parte, per effetto dell'esecuzione di una domanda formulata a norma del presente Trattato, possono essere utilizzati dalla Parte che li riceve esclusivamente per i seguenti scopi:

a) per i fini del procedimento penale nell'ambito del quale è richiesta l'estradizione a norma del presente Trattato;
b) per altri procedimenti penali direttamente collegati al procedimento indicato alla lettera a);
c) per evitare una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.

3. Tali dati possono essere utilizzati anche per altri scopi, se la Parte che ha trasferito i dati personali ha preventivamente prestato il suo consenso a tal fine.
4. Ciascuna Parte Contraente può rifiutare di trasferire dati personali se tali dati sono tutelati a norma del proprio ordinamento interno e l'altra Parte non può garantire il medesimo grado di protezione.
5. La Parte che trasferisce i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'utilizzo di tali dati.
6. I dati personali trasferiti a norma del presente trattato sono elaborati e cancellati secondo quanto previsto dalla legge della Parte che ha ricevuto tali dati.
7. La Parte che fornisce i dati personali può imporre condizioni alla Parte che li riceve sull'uso di tali dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. La Parte che li riceve è vincolata al rispetto di tali condizioni

ARTICOLO 25
CONSULTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Autorità Centrali, su richiesta, si consultano tra loro su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, in generale o in merito ad una specifica domanda di estradizione.
2. Ogni controversia sorta sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Trattato è risolta tramite canale diplomatico.

ARTICOLO 26
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E CESSAZIONE

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricezione della seconda nota diplomatica sul completamento delle procedure di ratifica.
2. Il presente Trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le parti. Ogni modifica entra in vigore in conformità alla procedura prevista nel comma 1 del presente Articolo ed è parte integrante del presente Trattato.
3. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ciascuna Parte può recedere dal Trattato in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione è effettiva centottanta (180) giorni dopo la data della comunicazione. La cessazione del presente Trattato non pregiudica le procedure di estradizione avviate prima della cessazione stessa.
4. Il presente Trattato è applicabile alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati oggetto della domanda sono stati commessi in data antecedente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il giorno 8 giugno 2023 in due originali nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevale il testo inglese.

Per
la Repubblica Italiana

Per
La Repubblica dell'Uzbekistan

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The Italian Republic and the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as "the Parties",

recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

desiring to make more effective their cooperation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

affirming their respect for each other's legal system and judicial institutions;

have agreed as follows.

ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request, undertakes to extradite to the other Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings, or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:

a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the domestic laws of both Parties, with a custodial sentence of at least one (1) year;

b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty for an offence punishable pursuant to the domestic laws of both Parties and, at the moment of submission of the request, a period of at least six (6) months of the sentence or restriction remains to be served.

2. When determining whether an offence is punishable under the domestic laws of both Parties, it shall not matter whether:

a) the domestic laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;

b) under the domestic laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.

3. In respect of offences relevant to taxes, duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the domestic law of the Requested Party does not impose the same kind of taxes, duties, customs duties and foreign exchange, or does not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the domestic law of the Requesting Party.

4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the domestic law of the Requested Party allows the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.

5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the domestic laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3
MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition shall not be granted if:

a) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offences. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:

i) homicide or attempted homicide;

ii) any other offence against life, physical wellbeing or liberty of any person;

iii) terrorism, aiding and abetting terrorism, and any other criminal offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;

b) the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, nationality or political opinion, or that person’s position in the criminal proceedings or in the execution of the sentence may be prejudiced for any of those reasons;

c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting Party with a penalty prohibited by the domestic law of the Requested Party;

d) the Requested Party has substantial grounds for believing that, in the Requesting Party, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights, or to a cruel, inhuman, degrading treatment, or to any other act or omission infringing his fundamental rights as contained in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights;

e) in respect of the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;

f) in respect of the offence for which extradition is requested, in the Requested Party there has been an amnesty, a general or an individual pardon of sentence, or it has become statute barred, or there is any other cause for the extinction of the offence or the sentence;

g) the offence for which extradition is requested is a pure military offence;

h) the Requested Party has granted political asylum to the person sought;

i) the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or violates the fundamental principles of its domestic law.

ARTICLE 4
OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, deems that the extradition would not be compatible with humanitarian reasons in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5
EXTRADITION OF NATIONALS

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.

2. In case of refusal of the extradition, and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to recognize and execute the penalty imposed on the person sought, or to start against him/her a criminal proceedings under its domestic law. For this purpose, the Requesting Party, through the Central Authorities indicated in Article 6 below, shall provide the Requested Party, free of charge, with judgments, evidence, documents and any other useful material in its possession.

3. The Requested Party has the obligation to prosecute the person sought or to execute the penalty imposed on him/her. The Requested Party shall inform in due time the Requesting Party of the actions taken on the request and the outcome of the proceedings.

ARTICLE 6
SUBMISSION OF THE REQUEST FOR EXTRADITION AND CENTRAL AUTHORITIES

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities are the Ministry of Justice of the Italian Republic and the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan.

2. The Central Authorities shall submit requests for extradition and the supporting documents thereto either directly or through diplomatic channels.

3. In case of urgency, the Requesting Party may submit the request for extradition and the supporting documents thereto via e-mail or other electronic means. The Requesting Party shall transmit the original documents as soon as possible.

4. Each Party shall communicate to the other, through diplomatic channels, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7
REQUEST FOR EXTRADITION AND REQUIRED DOCUMENTS

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, therein or in documents attached thereto, the following:

a) the indication of the requesting Authority;

b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;

c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;

d) the text of the relevant provisions of the applicable domestic law, including the provisions on the conditions for prosecuting and the sentence that can be imposed;

e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting Party, if the offence for which extradition is requested was committed outside the territory of that Party.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:

a) a copy of the arrest warrant issued by the competent Authority of the Requesting Party when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;

b) a copy of the applicable judgment and the indication of the sentence to be served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.

3. The request for extradition and the supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 above do not require legalization, apostille, authentication or other formal requirement. The cover note of the Central Authority shall guarantee the authenticity of the documents transmitted.

ARTICLE 8
LANGUAGES

The request for extradition and all documents submitted by the Requesting Party shall be accompanied by their translation into the language of the Requested Party or in English.

ARTICLE 9
ADDITIONAL INFORMATION

1. If the information provided by the Requesting Party in support of the request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party

to reach a decision under this Treaty, the latter Party may request the other to submit the necessary additional information within forty-five (45) days.

2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 above amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person for the same offence.

ARTICLE 10
PROVISIONAL ARREST

1. In cases of urgency, the Requesting party may ask for the provisional arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for provisional arrest shall alternatively be made in writing through the Central Authorities designated in this Treaty, the International Criminal Police Organization (hereinafter "INTERPOL") or other channels agreed upon by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall be made in writing and contain:

a) personal details of the person sought, including information concerning the person's nationality, his/her photograph and fingerprints, if available;

b) the location of the person sought;

c) a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;

d) a description of the domestic law violated;

e) a statement of the existence of an arrest warrant or a final judgment against the person sought;

f) a statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the time period specified in the Treaty;

g) a description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.

3. Upon the receipt of the request for provisional arrest, the Requested Party shall take all the necessary measures to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.

4. Provisional arrest and any other coercive measure that have been imposed shall become ineffective if, within sixty (60) days after the arrest of the person sought, the Requested Party does not receive the formal request for extradition and the supporting documents provided for in Article 7.

5. A provisional arrest become ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and requirements of this Treaty.

ARTICLE 11
SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE

1. Where the person sought consents to his/her extradition, the Requested Party may, subject to its domestic law, surrender the person without further proceedings on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. The Requested Party may however request any further information it deems necessary to grant extradition.

2. The statement of consent of the person sought shall be valid if made in writing, with the assistance of a defence counsel, before the competent Authority of the Requested Party. The said Authority shall inform the person sought of the right to avail himself/herself of a formal extradition procedure, of the right to the protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such statement.

ARTICLE 12
REQUESTS FOR EXTRADITION MADE BY SEVERAL STATES

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.

2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall have regard to all the relevant circumstances, namely:

a) if the requests relate to different offences, their respective seriousness;

b) the time and place of commission of each offence;

c) the respective dates of the requests;

d) the nationality of the person sought;

e) the ordinary place of residence of the person;

f) whether the requests were made pursuant to this Treaty or another extradition treaty, taking into consideration the relevant provisions;

g) the interests of the respective States;
h) the nationality of the victim.

ARTICLE 13
DECISION ON THE REQUEST

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

2. If the Requested Party refuses the request for extradition in whole or in part, the Requesting Party shall be notified of the reasons for refusal.

ARTICLE 14
SURRENDER OF THE PERSON

1. Where the Requested Party grants the extradition, the Parties shall promptly agree on time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the duration of the detention of the person sought to be extradited.

2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty (40) days from the date on which the Requesting Party is informed that the extradition has been granted.

3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 above, the Requesting Party does not take over the person, the Requested Party shall immediately release him/her from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting Party for that person for the same offence, except as provided for in paragraph 4 of this Article.

4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.

5. Where the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings is concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In such a case, the Requesting Party shall not be required to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

ARTICLE 15
POSTPONED AND TEMPORARY SURRENDER

1. Where the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may temporary surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the criminal proceedings or until the sentence imposed has been served in whole or in part. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.

2. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, the surrender may be postponed when the transfer, due to health conditions of the person sought, may endanger his/her life or worsen said conditions. In this case the Requested Party shall submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its public health institutions.

3. To the extent permitted by its domestic law, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested Party may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting Party in accordance with the conditions to be determined between the Parties. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against him/her. A person who is returned to the Requested Party following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting Party to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 16
RULE OF SPECIALITY

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting Party, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before being surrendered and other than the one for which extradition is granted, unless:

a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;

b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five (45) days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his/her control;

c) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree the latter Party to prosecute the person extradited or execute a sentence against him/her for an offence other than the one for which the extradition has been granted, in compliance with the conditions and requirements set by this Treaty. In this respect, the Requested Party may ask the Requesting Party to submit the documents and information indicated in Article 7.

2. Where there is an amendment to the charge during the criminal proceedings, the person extradited may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

ARTICLE 17
RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE

1. Except as provided for in paragraph 1, subparagraphs a) and b) of Article 16, the Requesting Party shall not surrender to a third State, without the consent of the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender.

2. The Requested Party, in order to consent the re-extradition as provided for in paragraph 1, may request the Requesting Party to submit the documents received from the third State.

ARTICLE 18
SURRENDER OF ITEMS AND FUNDS

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic law, seize the items and/or funds found on its territory which the person sought has at his/her disposal. When extradition is granted, the Requested Party shall surrender those items and/or funds to the Requesting Party.

2. The surrender of the items and/or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be executed due to death, disappearance or escape of the person sought.

3. The Requested Party, with the aim of carrying out any other pending criminal proceedings, may postpone the surrender of the above-mentioned items and/or funds until the conclusion of such a proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.

4. The surrender of the items and/or funds indicated in this Article shall not prejudice any legitimate rights or interests over those items and/or funds by the Requested Party or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return free of charge to the Requested Party or to the third party the surrendered items and/or funds, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 19
TRANSIT

1. Each Party (hereinafter referred to as "the Party of transit") may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other Party (hereinafter referred to as "the Requesting Party") by a third State in compliance with the provisions of this Article, unless reasons of public interest prevent it.

2. The Requesting Party shall submit to the Party of transit, through the Central Authorities indicated in Article 6 of this Treaty, or in particularly urgent cases through INTERPOL, a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the extradition from the third State to the Requesting Party.

3. The Party of transit shall hold in custody the person in transit while said person is on its territory.

4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Party of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of said Party, the Requesting Party shall immediately inform the Party of transit and the latter shall hold the person in custody for a maximum of seventy-two (72) hours awaiting to receive the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 20
EXPENSES

1. The Requested Party shall bear the expenses related to the extradition procedure.

2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the Requesting Party, as well as the expenses associated with the seizure and keeping seized the items or funds referred to in Article 18 above.

3. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item or funds seized from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 19.

ARTICLE 21
SUBSEQUENT INFORMATION AFTER SURRENDER

The Requesting Party, upon request, shall promptly provide to the Requested Party information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited, or information on the extradition of that person to a third State.

ARTICLE 22
RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

1. This Treaty shall not prevent one Party from cooperating on extradition with the other Party pursuant to other international treaties to which both are parties.

2. This Treaty shall be implemented in accordance with the international law and, as for the Italian Republic, the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE 23
CONFIDENTIALITY

1. The Parties agree to keep confidential documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to extradition acquired after the surrender of the person extradited.

2. Each Party undertakes to respect and maintain confidentiality on documents or information received from or given to the other Party, in accordance with the domestic law, when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

3. Each Party shall ensure that information respectively received will be protected against loss, unlawful access, use, modification, disclosure or misuse.

ARTICLE 24
PERSONAL DATA PROTECTION

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for extradition.

2. Personal data transferred by a Party to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty, may be used by the receiving Party for the following purposes exclusively:

a) for the purpose of the criminal proceedings in which the extradition has been requested under this Treaty;

b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph a) above;

c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.

4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its domestic law and the same level of protection cannot be provided by the other Party.

5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.

6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in accordance with the domestic law of the Party which received such data.

7. The providing Party may impose to the receiving Party conditions on the use of personal data transferred under this Treaty. The receiving Party shall be bound by these conditions.

ARTICLE 25
CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Upon request, the Central Authorities shall consult each other on issues concerning the interpretation or application of this Treaty, in general or on a specific request for extradition.

2. Any disputes arising over the interpretation or application of this Treaty shall be solved through diplomatic channels.

ARTICLE 26
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth (30th) day from the date on which the second diplomatic note on completion of ratification procedures is received.

2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form an integral part of this Treaty.

3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective one-hundred-eighty (180) days after the date of said notice. The termination of this Treaty shall not affect extradition procedures commenced prior to the termination itself.

4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before.

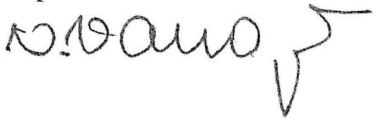
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Treaty.

Done at Rome, on the 8th of June, 2023, in two originals, each in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the text in English shall prevail.

For
the Italian Republic



For
the Republic of Uzbekistan



TRATTATO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominate le "Parti";
CONSIDERANDO i legami di amicizia e di cooperazione che uniscono le Parti;
DESIDERANDO rafforzare il fondamento giuridico della reciproca assistenza in materia penale;
AGENDO conformemente alle rispettive leggi e secondo i principi universali del diritto internazionale, in particolare il principio della pari sovranità di ciascuno Stato e di non-interferenza negli affari interni;
RICHIAMANDO i principi stabiliti negli strumenti internazionali sui diritti umani e desiderando promuoverli attraverso la cooperazione bilaterale;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 – OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestarsi assistenza giudiziaria in materia penale (di seguito "assistenza giudiziaria") secondo le disposizioni del presente Trattato.
2. L'assistenza giudiziaria è prestata anche quando il fatto per cui si procede penalmente nella Parte Richiedente non costituisce reato ai sensi della legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o confische di beni o altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o proprietà, l'assistenza è prestata solo quando il fatto per il quale si procede penalmente costituisce reato anche ai sensi della legge della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato ha lo scopo di regolare unicamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Pertanto, le disposizioni del presente Trattato non danno ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere o escludere prove, né quello di impedirne l'assunzione all'atto dell'esecuzione di una richiesta.

4. Ad eccezione dello svolgimento di operazione congiunte portate avanti dalle Parti, il presente Trattato non autorizza le competenti autorità di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, diritti di esclusiva competenza delle autorità dell'altra Parte.
5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative ad azioni o omissioni realizzate prima di tale data.

ARTICOLO 2 – AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. L'assistenza giudiziaria comprende:
   1) la notifica di atti;
   2) l'assunzione di testimonianze o l'acquisizione di elementi materiali di prova;
   3) la trasmissione di informazioni relative a transazioni bancarie o finanziarie;
   4) la localizzazione e identificazione di persone e cose;
   5) la citazione di testimoni, vittime, persone indagate o imputate, consulenti tecnici e periti a comparire volontariamente davanti all'autorità competente della Parte Richiedente;
   6) il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente di persone che si trovano in stato di custodia al fine di farle comparire in un processo penale per rendere dichiarazioni in qualità di testimoni o vittime, indagati o imputati, oppure al fine di partecipare a qualsiasi ulteriore attività di indagine o processuale specificata nella richiesta;
   7) l'esecuzione di misure restrittive su beni;
   8) la consegna di documenti, cose, oggetti e altre prove o elemento materiale di prova;
   9) l'autorizzazione della partecipazione all'esecuzione delle richieste di assistenza di rappresentanti delle competenti autorità della Parte Richiedente;
   10) la richiesta di esercizio dell'azione penale;
   11) l'espletamento e la trasmissione di consulenze tecniche e perizie;
   12) l'assunzione di testimonianze o altre dichiarazioni, e la conduzione di interrogatori;
   13) lo svolgimento di ispezioni e perquisizioni su persone, luoghi o cose;
   14) lo svolgimento di indagini, perquisizioni, blocchi di beni, sequestri e confische con riferimento esclusivamente a strumenti o proventi di reato;
   15) l'intercettazione di comunicazioni;

16) ogni altra forma di assistenza giudiziaria conforme agli scopi del presente Trattato, a condizione che non sia in contrasto con la legge della Parte Richiesta.

2. Il presente Trattato non si applica a:
   1) l'arresto o la detenzione di una persona allo scopo di estradarla;
   2) il trasferimento di persone condannate per l'esecuzione della pena.

ARTICOLO 3 – AUTORITÀ CENTRALI

1. Al fine di garantire la migliore cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria prevista dal presente Trattato, sono designate le seguenti Autorità Centrali:
   a) per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia;
   b) per la Repubblica dell'Uzbekistan, l'Autorità Centrale è la Procura Generale.
2. Le Parti si comunicano senza ritardo, per via diplomatica, ogni eventuale cambiamento dell'Autorità Centrale designata e delle relative competenze.
3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono per via diplomatica ovvero direttamente le richieste di assistenza giudiziaria e le relative risposte.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta esegue tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria e le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.
5. Quando l'Autorità Centrale inoltra la richiesta all'autorità competente per la sua esecuzione, le raccomanda di provvedere a tale esecuzione in maniera tempestiva e corretta.

ARTICOLO 4 – LEGGE APPLICABILE

1. Le richieste sono eseguite conformemente alla legge della Parte Richiesta e alle disposizioni del presente Trattato.
2. Ciascuna Parte specifica se richiede l'applicazione di una determinata procedura per l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può accogliere la richiesta nei limiti in cui ciò è compatibile con la propria legislazione.

ARTICOLO 5 – FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. La richiesta di assistenza giudiziaria è formulata per iscritto.
2. La Parte Richiesta può eseguire una richiesta ricevuta via fax, *e-mail* o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente provvede, appena possibile, alla trasmissione del documento originale.

3. La Parte richiesta deve comunicare alla Parte richiedente l'esito della richiesta solo se ne ha ricevuto l'originale.
4. La richiesta deve contenere:
   a) il nome dell'autorità competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
   b) lo scopo della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
   c) l'esposizione dei fatti oggetto delle indagini o del procedimento penale e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la qualificazione giuridica dei fatti, le disposizioni di legge in forza delle quali il fatto costituisce reato e, se necessario, l'ammontare del danno causato;
   d) il testo delle disposizioni di legge penale che prevedono il fatto come reato;
   e) la descrizione di ogni eventuale specifica procedura che la parte Richiedente domanda di adottare nella esecuzione della richiesta e le ragioni che ne sono a fondamento;
   f) l'identità delle persone oggetto delle indagini o del processo penale, o dei testimoni o dei consulenti tecnici o periti;
   g) la data entro la quale la Parte Richiedente domanda che la richiesta sia eseguita;
   h) la descrizione delle prove, informazioni o altra forma di assistenza richieste;
   i) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, se possibile, il numero di telefono delle persone alle quali notificare un atto o da citare per la comparizione, specificando il loro legame con le indagini o il procedimento penale in corso;
   j) l'indicazione e, se possibile, la descrizione del luogo dove effettuare l'ispezione o la perquisizione, nonché degli oggetti da sequestrare;
   k) l'oggetto della testimonianza o delle diverse dichiarazioni da assumere nella Parte Richiesta e, se la Parte Richiedente lo ritiene necessario, le specifiche e dettagliate domande da porre al dichiarante;
   l) le informazioni sull'identità e sull'ubicazione della persona alla quale effettuare la notifica, il rapporto di questa con il procedimento e la modalità di effettuazione della notifica;
   m) qualora sia richiesta la partecipazione di rappresentanti delle competenti autorità della Parte Richiedente all'esecuzione della richiesta, le generalità, la qualifica, le funzioni svolte e la ragione della loro presenza;
   n) l'eventuale richiesta di mantenere riservata la domanda di assistenza giudiziaria che è stata ricevuta, il suo contenuto e/o le eventuali attività svolte per darvi esecuzione;

o) la descrizione dell'eventuale particolare procedura da seguire nell'esecuzione della richiesta;
p) le informazioni sulle indennità e rimborsi spese cui avrà diritto la persona a cui si chiede di comparire nella Parte Richiedente;
q) ogni altra informazione che possa essere utile alla Parte Richiesta per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

5. Se la Parte Richiesta ritiene che la richiesta di assistenza giudiziaria non contenga informazioni sufficienti per dar corso alla sua esecuzione, può chiedere ulteriori informazioni.

ARTICOLO 6 – LINGUE

Ogni richiesta di assistenza giudiziaria, la documentazione a sostegno e le informazioni aggiuntive fornite ai sensi del presente Trattato sono accompagnate dalla loro traduzione nella lingua della Parte Richiesta o in lingua inglese, e devono essere ufficialmente firmate e timbrate dalle autorità competenti.

ARTICOLO 7 – RIFIUTO O RINVIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, in tutto o in parte, quando:
   a) l'esecuzione della richiesta può arrecare pregiudizio alla sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altro interesse essenziale della Parte Richiesta;
   b) l'esecuzione della richiesta è contraria alla legge della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
   c) il reato per il quale è stata presentata la richiesta è punibile con pene contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta;
   d) la richiesta si riferisce al medesimo fatto per il quale la persona è già stata giudicata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta;
   e) la richiesta si riferisce a reati militari non previsti dal diritto penale ordinario;
   f) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta sia stata presentata allo scopo di indagare, perseguire, punire o processare una persona per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, gruppo sociale, opinioni politiche o che la posizione di tale persona possa essere compromessa per una di queste cause;
   g) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tale fine non sono considerati reati politici i seguenti reati:

1) l'omicidio o qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un suo familiare;
2) i reati di terrorismo e ogni altro reato non considerato reato politico ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono Parti;

h) il reato per il quale è presentata la richiesta è punito nello Stato Richiedente con un tipo di pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto.

2. L'assistenza non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario o fiscale.
3. La Parte richiesta può rinviare o rifiutare l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che la sua esecuzione possa pregiudicare o interferire nelle indagini o in un procedimento penale in corso sul suo territorio.
4. Se la Parte Richiesta decide di rinviare o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria deve darne notizia alla Parte Richiedente attraverso la sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

ARTICOLO 8 – VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutti i documenti, i certificati, le dichiarazioni e ogni altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, *apostille*, autenticazione o altri adempimenti formali.
2. Tutti i documenti, i certificati, le dichiarazioni e ogni altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta sono pienamente ammissibili come elementi o mezzi di prova senza la necessità di ulteriori garanzie o prove della loro autenticità.
3. La nota di accompagnamento dell'Autorità Centrale garantisce l'autenticità della documentazione trasmessa.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E LIMITI AL LORO USO

1. La Parte Richiesta può chiedere di mantenere riservate le informazioni o gli elementi e i mezzi di prova forniti o le fonti di tali informazioni o elementi e mezzi di prova. La loro divulgazione o l'uso che ne viene fatto deve essere conforme alla legge della Parte Richiedente e subordinato al consenso scritto della Parte Richiesta.
2. La Parte Richiedente può domandare di mantenere riservati il contenuto della richiesta di assistenza e la relativa documentazione a sostegno. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare tale riservatezza, la Parte Richiesta ne informa la Parte

Richiedente prima dell'esecuzione della domanda. La Parte Richiedente decide se la richiesta debba essere comunque eseguita, in tutto o in parte.

3. La Parte Richiedente assicura che le informazioni o le prove ottenute siano protette dal rischio di perdita nonché dai rischi di accesso, uso, modifica o divulgazione illeciti o uso improprio.
4. Senza il previo consenso scritto della Parte Richiesta, la Parte Richiedente non può utilizzare o divulgare le informazioni o gli elementi e i mezzi di prova ottenuti ai sensi del presente Trattato per scopi diversi da quelli specificati nella richiesta.

ARTICOLO 10 – ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta fornisce l'assistenza giudiziaria nelle forme e secondo le procedure specifiche indicate nella domanda, a condizione che le stesse non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
2. Se la Parte Richiedente domanda che all'esecuzione della richiesta partecipino rappresentanti delle proprie autorità competenti, la Parte Richiesta deve comunicare la propria decisione al riguardo. In caso di accettazione, le Parti concordano la data e il luogo di esecuzione della richiesta.
3. Quando non è possibile eseguire in tutto o in parte la richiesta, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta ne informa immediatamente l'Autorità Centrale della Parte Richiedente indicando i motivi dell'impedimento.

ARTICOLO 11 – ASSUNZIONE DI PROVE E ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI DI PROVA NELLA PARTE RICHIESTA

1. La Parte Richiesta assume le prove nel suo territorio in conformità alla propria legge, ivi comprese le dichiarazioni di testimoni, vittime, persone indagate o imputate, nonché le relazioni di periti e consulenti tecnici, l'acquisizione di documenti, oggetti e altro materiale probatorio indicato nella richiesta, e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. Su specifica richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Durante l'esecuzione della richiesta possono essere presenti dei rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente, purché siano stati debitamente autorizzati dalla Parte Richiesta.
3. I rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente che partecipano all'esecuzione della richiesta sono autorizzati a interrogare, attraverso il rappresentante

dell'autorità competente della Parte Richiesta, la persona che rende la testimonianza o altra dichiarazione probatoria.

4. La Parte Richiedente rispetta le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, comprese quelle finalizzate alla tutela dei diritti dei terzi rispetto a tali documenti e oggetti.
5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente restituisce appena possibile i documenti originali e gli oggetti che le sono stati trasmessi ai sensi del comma 1 del presente Articolo. La trasmissione e la restituzione di oggetti relativi all'assistenza giudiziaria è esente da tasse.
6. La persona citata a rendere una dichiarazione ha la facoltà di rifiutarsi di farlo quando la legge della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a questo fine, la Parte Richiedente indica specificamente tale facoltà nella richiesta di assistenza giudiziaria.
7. La Parte Richiesta consente la presenza del difensore della persona citata a comparire per rendere una dichiarazione se questo è previsto dalla legge della Parte Richiedente e non è contrario alla legge della Parte Richiesta.

ARTICOLO 12 – COMPARIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. L'esame di testimoni, indagati o imputati, consulenti tecnici e periti che devono essere sentiti dalle autorità della Parte Richiedente dovrebbe essere preferibilmente effettuato mediante videoconferenza.
2. La Parte Richiesta consente l'assunzione delle dichiarazioni mediante videoconferenza nella misura in cui tale modalità non sia in contrasto con la propria legislazione. Se la Parte Richiesta non ha i mezzi tecnici per effettuare l'audizione, la Parte Richiedente li rende disponibili.
3. Le audizioni relative a indagini e a procedimenti giudiziari mediante videoconferenza sono regolate come segue:
   a) le audizioni relative a indagini e/o a procedimenti penali sono svolte alla presenza delle autorità di polizia e/o giudiziarie della Parte Richiesta le quali sono anche responsabili dell'identificazione della persona da sentire e del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. Se l'autorità competente della Parte Richiesta ritiene che, durante l'esame nel corso delle indagini o del processo, non siano rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare

che l'assunzione di dichiarazioni nel corso delle indagini e/o del processo si svolga in conformità a questi principi;

b) le autorità competenti di entrambe le Parti, quando necessario, concordano le misure per la protezione della persona da sentire;

c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente della Parte Richiedente ovvero sotto la sua direzione, in conformità alla legislazione nazionale della Parte Richiedente;

d) dopo che l'audizione è terminata, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale in cui indica la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona sentita, il contenuto dell'esame, l'identità e le funzioni svolte da tutte le persone che hanno partecipato all'audizione. I verbali sono trasmessi alla Parte Richiedente.

4. Le Parti concordano, attraverso le rispettive Autorità Centrali, di fornire un interprete e/o un difensore alla persona da sentire se questa lo richiede e se ciò non è contrario alla legge della Parte Richiedente. In questo caso il difensore deve essere autorizzato a essere presente nel luogo della Parte Richiesta in cui si trova la persona oppure davanti alla competente autorità di polizia e/o giudiziaria della Parte Richiedente nonché a svolgere dei colloqui privati da remoto con la persona assistita.
5. La Parte Richiesta può consentire la videoconferenza per qualsiasi scopo del presente Trattato.

ARTICOLO 13 – TRASMISSIONE SPONTANEA DI PROVE E INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti di ciascuna Parte possono, attraverso le rispettive Autorità Centrali e nei limiti del loro ordinamento giuridico interno, scambiarsi informazioni o prove relative a fatti di rilevanza penale anche senza una richiesta di assistenza giudiziaria, quando ritengono che la loro trasmissione possa consentire all'altra Parte di:

   a) presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

   b) avviare un procedimento penale;

   c) contribuire allo sviluppo di un'indagine o di un procedimento penale in corso.

2. La Parte che fornisce le informazioni o gli oggetti che costituiscono elementi materiali di prova può, in conformità alla propria legislazione nazionale, porre delle condizioni all'uso che la Parte che li riceve può farne. La Parte che riceve le informazioni e gli elementi materiali di prova è tenuta al rispetto di dette condizioni.

ARTICOLO 14 – LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

Le autorità competenti della Parte Richiesta usano tutti i mezzi consentiti dalla propria legislazione nazionale per localizzare e identificare le persone e gli oggetti indicati nella richiesta.

ARTICOLO 15 – COMPARIZIONE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI, CONSULENTI TECNICI E DI PERSONE INDAGATE O IMPUTATE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Quando la Parte Richiedente chiede la comparizione di una persona nel suo territorio affinché la stessa possa rendere testimonianza ovvero essere sentita quale perito o consulente tecnico o partecipare ad altre attività procedurali, la Parte Richiesta informa tale persona che la Parte Richiedente l'ha citata a comparire innanzi alle sue autorità competenti.
2. La citazione a comparire indica le condizioni e le modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata nonché le informazioni sulle garanzie di cui gode ai sensi dell'Articolo 16 del presente Trattato.
3. La citazione a comparire di una persona non può contenere la minaccia dell'applicazione di misure coercitive o sanzioni nel caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente.
4. La persona citata dichiara spontaneamente se ha intenzione di comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza ritardo l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta effettuata dalla persona citata. La persona che accetta di comparire può domandare alla Parte Richiedente un anticipo sulle spese.
5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta una richiesta di notifica di citazione a comparire davanti all'autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni prima del giorno previsto per la comparizione della persona, salvo che la Parte Richiesta abbia accettato un termine inferiore in caso di urgenza.

ARTICOLO 16 – GARANZIE PER LA PERSONA CITATA

1. La persona che, essendo stata citata a comparire, si presenta davanti alle competenti autorità della Parte Richiedente non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere

sottoposta a indagini né imputata, arrestata o sottoposta a qualsiasi misura di privazione della libertà personale nel territorio della Parte Richiedente in relazione a fatti o condanne avvenuti prima del suo ingresso nel territorio di tale Parte. Se, per qualunque motivo, tale garanzia non può trovare applicazione, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente lo indica nella citazione a comparire al fine di informarne la persona citata e consentirle di decidere, alla luce di tali circostanze, se comparire.

2. La tutela indicata al comma 1 del presente Articolo cessa di avere applicazione se la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni a partire dalla data in cui ha avuto comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti e, tuttavia, è rimasta in quel territorio oppure, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno.
3. La persona citata a comparire non può essere chiamata a rendere testimonianza o a rendere dichiarazioni di rilevanza probatoria in un procedimento penale diverso da quello specificato nella richiesta.

ARTICOLO 17 – TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONA IN STATO DI CUSTODIA

1. Quando non è possibile applicare l'Articolo 12 comma 1, qualunque persona detenuta in esecuzione di una condanna alla pena detentiva può, a prescindere dalla sua cittadinanza, essere trasferita temporaneamente nella Parte Richiedente, con il consenso dell'Autorità Centrale della Parte Richiesta, per rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima, persona indagata, accusata o imputata, ovvero per prendere parte ad altre attività procedurali indicate nella richiesta, a condizione che questa persona sia restituita alla Parte Richiesta entro il termine da questa fissato.
2. Il trasferimento della persona non può protrarsi oltre novanta (90) giorni. Tale periodo può essere prorogato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta su richiesta motivata dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente.
3. Le modalità e le condizioni del trasferimento e della restituzione della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti.
4. Il trasferimento è rifiutato:
   a) se la persona che sta scontando una pena detentiva non presta in forma scritta il suo consenso al trasferimento;
   b) se tale persona deve comparire in un procedimento penale in corso nel territorio della Parte Richiesta.

5. La Parte Richiedente mantiene in stato di detenzione la persona che sta scontando una pena detentiva fino a quando detta pena, irrogata dall'autorità competente della Parte Richiesta, è in vigore. Se la persona, a seguito di una decisione delle competenti autorità della Parte Richiesta, è rilasciata dalla pena detentiva, la Parte Richiedente agisce in conformità a quanto previsto dagli Articoli 16 e 22 del presente Trattato.
6. Il tempo trascorso dalla persona trasferita in stato di detenzione fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini dell'esecuzione della pena complessivamente inflitta.
7. La persona che sta espiando una pena detentiva non può essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva né ad alcuna sanzione per il fatto di non acconsentire alla comparizione innanzi alla Parte Richiedente.

ARTICOLO 18 – PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

Se necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate a comparire o trasferite nel suo territorio secondo quanto previsto dagli Articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

ARTICOLO 19 – CASI PARTICOLARI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

La Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione e nella stessa misura in cui tali atti sarebbero disponibili per le proprie autorità competenti in analoghe circostanze, trasmette all'altra Parte estratti di registri penali e/o documenti o oggetti necessari ai fini delle indagini ovvero di un procedimento penale, ad eccezione dei documenti e degli oggetti contenenti informazioni coperte da segreto di Stato o classificate come riservate.

ARTICOLO 20 – RICHIESTA DI PERSEGUIMENTO PENALE

1. Ciascuna Parte può chiedere all'altra di perseguire penalmente un cittadino della Parte Richiesta, o un apolide che stabilmente risieda nel territorio di quest'ultima, che sia accusato di avere commesso un reato ricadente nella giurisdizione della Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti, affinché tali autorità decidano se procedere penalmente ai sensi della propria legge.

3. Se il reato che costituisce oggetto del procedimento penale costituisce altresì l'oggetto di cause civili promosse da persone che hanno subito danni in seguito al reato, le richieste di risarcimento sono esaminate nel procedimento penale.
4. La richiesta di perseguimento deve contenere:
   a) la denominazione dell'autorità richiedente;
   b) il cognome e il nome della persona accusata del reato, la sua cittadinanza e il suo luogo di residenza, nonché, se possibile, una descrizione fisica, una fotografia recente, le impronte digitali e ogni altro dato utile per identificarla;
   c) la descrizione e la qualificazione giuridica dei fatti alla base della richiesta di perseguimento penale;
   d) l'indicazione più precisa possibile del tempo e del luogo di commissione dei fatti di reato;
   e) se necessario, la richiesta di restituzione degli originali dei documenti e degli oggetti che costituiscono elementi materiali di prova.
5. Alla richiesta di perseguimento penale deve essere allegato quanto segue:
   a) il testo delle pertinenti disposizioni di legge penale e, se necessario, quello delle altre disposizioni di legge in vigore nella Parte Richiedente che abbiano rilievo ai fini del perseguimento;
   b) gli atti del procedimento o le relative copie certificate conformi, oltre alle prove esistenti;
   c) le eventuali richieste di risarcimento danni e, se possibile, la stima del relativo ammontare;
   d) la richiesta di perseguimento penale formulata dalle persone che hanno subito un danno dal reato, se necessario ai sensi della legge della Parte Richiesta.
6. Al fine di garantire i diritti dei terzi, su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta restituisce gli originali dei documenti e gli elementi materiali di prova.
7. La Parte Richiesta comunica prontamente alla Parte Richiedente ogni misura adottata in relazione alla sua richiesta, l'esito del perseguimento penale e invia copia della decisione adottata dalla propria competente autorità giudiziaria.
8. Quando la Parte Richiesta comunica alla Parte Richiedente l'accoglimento della richiesta di perseguimento penale, l'autorità competente di quest'ultima Parte sospende il procedimento penale promosso nei confronti della suddetta persona per i medesimi fatti posti a fondamento della richiesta di perseguimento.
9. Se, dopo la presentazione della richiesta di perseguimento penale, risulta che l'autorità giudiziaria della Parte Richiesta ha emesso una sentenza o comunque adottato una

decisione nei confronti della persona indicata nella stessa richiesta, le autorità competenti della Parte Richiedente non procedono nei confronti della stessa persona per i medesimi fatti.

10. Se la Parte Richiesta decide di rigettare la richiesta di perseguimento penale ovvero di non dare corso o porre fine all'azione penale, restituisce prontamente alla Parte Richiedente gli atti, i documenti e gli elementi materiali di prova che le sono stati trasmessi.

ARTICOLO 21 – MISURE REALI

1. Le Parti cooperano per l'identificazione dei beni, degli strumenti e dei proventi – diretti o indiretti – del reato e adottano nei confronti di tali beni, strumenti e proventi le misure che ritengono più opportune ai sensi delle rispettive leggi.
2. Le Parti si impegnano, conformemente alle proprie rispettive leggi, a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza per l'esecuzione degli ordini di confisca emessi da una di esse (la Parte Emittente) che colpiscono beni che si trovano nel territorio dell'altra Parte (la Parte di Esecuzione) e che costituiscono strumento o provento diretto o indiretto del reato.
3. Quando i beni di cui al comma 2 sono fondi pubblici della Parte Emittente o devono essere restituiti alla vittima del reato, la Parte di Esecuzione restituisce interamente alla Parte Emittente i beni confiscati. In tutti gli altri casi, le Parti concludono, caso per caso, uno specifico accordo di riparto.

ARTICOLO 22 – SPESE

1. Salvo specifici accordi da adottarsi caso per caso tra le Parti, la Parte Richiesta sostiene le spese ordinarie di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria ad eccezione delle spese qui di seguito elencate, che sono sostenute dalla Parte Richiedente:
   a) le spese di viaggio e di soggiorno di persone nel suo territorio e quelle del loro rientro, nei casi previsti dagli Articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché ogni altro pagamento o indennità cui tali persone hanno diritto;
   b) le spese di viaggio, di soggiorno e di permanenza dei rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi di cui all'Articolo 10, comma 3 del presente Trattato;
   c) le spese di invio e restituzione di oggetti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
   d) le spese di protezione delle persone ai sensi dell'Articolo 18 del presente Trattato.

2. Se la richiesta comporta spese di natura rilevante o straordinaria, come nel caso di squadre investigative comuni e di consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano tra loro per determinare i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché le modalità di esborso delle spese.

ARTICOLO 23 – STRUMENTI PER RAFFORZARE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

1. Le Parti cooperano anche nei modi seguenti:
   a) scambiandosi informazioni ed esperienze sui metodi utilizzati con riferimento, tra l'altro, alle indagini penali, al terrorismo, alla corruzione, al traffico di esseri umani, alle sostanze chimiche e stupefacenti, al riciclaggio, alla criminalità organizzata e ai reati collegati;
   b) scambiandosi informazioni sulle modifiche concernenti le rispettive leggi e sui nuovi orientamenti nelle decisioni giudiziarie con riferimento alle materie oggetto del presente Trattato;
   c) formazione iniziale e permanente del personale coinvolto nelle attività di indagine e perseguimento penali.
2. Al fine di svolgere le attività e gli incontri previsti dal presente Articolo, le Autorità Centrali concordano direttamente tra loro i metodi da seguire nonché la loro durata e il numero di partecipanti.
3. Le Parti, attraverso le loro Autorità Centrali, finanziano la cooperazione indicata nel presente Articolo mediante i fondi stanziati nei propri bilanci, secondo le rispettive disponibilità, e ne decidono la destinazione e gli altri aspetti conformemente alle rispettive leggi nazionali.

ARTICOLO 24 – SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

1. Le autorità competenti possono accordarsi per la costituzione di squadre investigative comuni per un fine specifico e una durata limitata, consensualmente prorogabile, al fine di svolgere indagini penali nel territorio di una o di entrambe le Parti.
2. La composizione della squadra è indicata nel relativo accordo costitutivo e può includere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può essere costituita, in particolare, quando:
   a) le indagini svolte da una delle Parti concernono reati che richiedono investigazioni difficili e particolarmente complesse che coinvolgono l'altra Parte;

b) entrambe le Parti stanno svolgendo indagini rispetto a reati che, in ragione di circostanze rilevanti, richiedono un'attività concertata e coordinata.

3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, proponendo anche le modalità di svolgimento delle relative attività.
4. Le prove acquisite in attuazione del presente Articolo sono considerate alla stessa stregua di quelle acquisite dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria formulata conformemente al presente Trattato.
5. Ai fini del presente Articolo, le autorità competenti sono:
   a) per la Repubblica Italiana: le procure della Repubblica presso i tribunali;
   b) per la Repubblica dell'Uzbekistan: le autorità competenti secondo la legislazione nazionale.

ARTICOLO 25 – *STATUS* DEI COMPONENTI E DEL PERSONALE DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

I componenti e il personale delle squadre investigative comuni sono tenuti ad osservare la legga della Parte nel cui territorio la squadra opera.

ARTICOLO 26 – CONSEGNE CONTROLLATE

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate nel territorio dell'altra Parte allo scopo di acquisire prove o di identificare, localizzare e arrestare gli autori di un reato.
2. La decisione di dare corso a una consegna controllata è adottata caso per caso dalle autorità competenti della Parte Richiesta conformemente alla propria legge.
3. Le consegne controllate sono eseguite osservando la procedura vigente nella Parte Richiesta e conformemente alle disposizioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le competenti autorità della Parte Richiesta conservano il diritto di iniziativa, direzione e controllo delle operazioni.
4. Per quanto riguarda le spese, si applica l'Articolo 22.
5. Ai fini del presente Articolo, le autorità competenti sono:
   a) per la Repubblica Italiana: le procure della Repubblica presso i tribunali;
   b) per la Repubblica dell'Uzbekistan: le autorità competenti secondo la legislazione nazionale.
6. Le autorità competenti presentano la richiesta di consegna controllata mediante le Autorità Centrali di cui all'Articolo 3 del presente Trattato.

ARTICOLO 27 – RAPPORTO CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di fornirsi reciprocamente assistenza giudiziaria conformemente ad altri trattati internazionali di cui entrambe siano parte. Il presente Trattato è attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Repubblica Italiana, in conformità con gli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO 28 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo il comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasferiti solo se ciò è necessario e proporzionato rispetto allo scopo della richiesta di assistenza giudiziaria.
2. I dati personali trasferiti all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una richiesta formulata in base al presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte che li riceve esclusivamente per i seguenti scopi:
   a) per il procedimento penale nel quale l'assistenza giudiziaria è stata richiesta ai sensi del presente Trattato;
   b) per altri procedimenti penali direttamente legati al procedimento di cui alla lettera a);
   c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.
3. I dati di cui sopra possono essere utilizzati anche per altri scopi con il previo consenso della Parte che li ha trasferiti.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire dati personali quando tali dati sono protetti dalla propria legislazione e lo stesso grado di protezione non può essere garantito dall'altra Parte.
5. La Parte che trasferisce dati personali può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni sul relativo utilizzo.
6. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato sono trattati e cancellati conformemente alla legislazione della Parte che li ha ricevuti.
7. La Parte che fornisce i dati personali può imporre condizioni alla Parte che li riceve sull'uso di tali dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. La Parte che li riceve è vincolata al rispetto di tali condizioni.

ARTICOLO 29 – CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Autorità Centrali, su richiesta dell'una o dell'altra, si consultano tra loro su questioni relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato in generale ovvero ad una specifica richiesta di assistenza giudiziaria.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato può essere modificato con il mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entrano in vigore secondo le modalità previste dal comma 2 del presente Articolo.
2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno oggetto di scambio tra le Parti. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica per via diplomatica.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti centottanta (180) giorni dopo che una o l'altra Parte riceve per via diplomatica la comunicazione scritta della relativa decisione a cura dell'altra Parte.
4. La cessazione del presente Trattato non pregiudica l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria pervenute mentre lo stesso era in vigore.

Firmato a Roma il giorno otto del mese di giugno dell'anno duemila ventitré (2023) in due originali in lingua italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

TREATY BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Italian Republic and the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING the ties of friendship and cooperation that unite the Parties;

DESIRING to strengthen the legal basis of their mutual legal assistance in criminal matters;

ACTING in accordance with their domestic law, and in accordance with the universal principles of international law, in particular the principle of equal sovereignty and non-interference in domestic affairs;

RECALLING the principles laid down in international instruments on human rights and willing to cooperate bilaterally to promote them;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 – OBLIGATION TO GIVE LEGAL ASSISTANCE

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty, provide mutual legal assistance in criminal matters (hereinafter legal assistance).

2. Legal assistance shall also be given when the conduct that is the subject of the prosecution in the Requesting Party is not a crime under the law of the Requested Party. However, when the request for legal assistance relates to conducting searches, seizures, confiscations of property and other acts that affect the fundamental rights of individuals or are invasive of places or items, the assistance shall be given only when the conduct prosecuted is a crime also under the law of the Requested Party.

3. This Treaty is intended solely for mutual legal assistance between the Parties. The provisions of this Treaty shall in no case give rise to a right in any private person to obtain or exclude evidence or impede its collection when providing legal assistance.

4. This Treaty does not entitle the competent authorities of either Party to exercise, in the territory of the other Party, any of the rights of exclusive competence of the authorities of the said other Party. The above shall apply with the exception of joint operations carried out by the Parties.

5. This Treaty shall apply to all the requests for legal assistance submitted after its entry into force, even if they concern acts or omissions committed before that date.

ARTICLE 2 – SCOPE OF LEGAL ASSISTANCE

1. Legal assistance shall include:

1) serving documents;

2) taking the testimony of witnesses or acquiring articles of real evidence;

3) transmitting information on banking and financial transactions;

4) locating and identifying persons and items;

5) summoning witnesses, victims, persons under investigations or prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent authority of the Requesting Party;

6) transferring temporarily in the territory of the Requesting Party persons held in custody for the purpose of their appearance at a criminal trial giving testimony or other statements as witnesses or victims, suspects or defendants or any other procedural assistance specified in the relevant request for legal assistance;

7) enforcing restrictive measures on property;

8) handing out providing documents, items and other evidence or articles of real evidence;

9) authorizing representatives of the competent authorities of the Requesting Party to be present during the execution of the requests;

10) requests for prosecution;

11) performing expertizes and transmitting them;

12) taking of testimonies or other statements, and conducting questionings;

13) carrying out inspections and searches on persons, places or objects;

14) carrying out investigations, searches, freezing of property, seizures and confiscation related only to instrumentalities or proceeds of crime;

15) intercepting communications;

16) any other form of legal assistance in accordance with the purposes of this Treaty, provided that it is not incompatible with the law of the Requested Party.

2. This Treaty does not apply to:

1) the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;

2) the transfer of sentenced persons to serve sentence.

ARTICLE 3 – CENTRAL AUTHORITIES

1. In order to ensure due cooperation between the Parties in providing mutual legal assistance under this Treaty, the following shall be their respective Central Authorities:

a) for the Italian Republic, the Central Authority shall be the Ministero della Giustizia – Ministry of Justice;

b) for the Republic of Uzbekistan, the Central Authority shall be the Prosecutor General's Office.

2. The Parties shall communicate to each other, without delay, through diplomatic channels, any change of their designated Central Authority and relevant competence.

3. The Central Authorities of the Parties shall transmit and receive through diplomatic channels or directly the requests for legal assistance under this Treaty and relevant replies.

4. The Central Authority of the Requested Party shall promptly execute the requests for legal assistance or transmit them to the competent authorities for their execution.

5. If the Central Authority transmits the request to a competent authority for its execution, it shall recommend the said authority to carry it out promptly and properly.

ARTICLE 4 – APPLICABLE LAW

1. The requests shall be executed in accordance with the law of the Requested Party and the provisions of this Treaty.

2. Each Party shall specify if it requests the application of a specific procedure in respect to the execution of a request for legal assistance and the Requested Party may comply with this request in accordance with its domestic law.

ARTICLE 5 – FORM AND CONTENTS OF THE REQUEST FOR LEGAL ASSISTANCE

1. A request for legal assistance shall be made in writing.

2. The Requested Party may execute a request received via fax, email or similar means of communication. The Requesting Party shall transmit the original document as soon as possible.

3. The Requested Party shall communicate the outcome of the request to the Requesting Party provided it receives the relevant original.

4. The request shall include the following:

a) the name of the competent authority requesting legal assistance;

b) the purpose of the request and a description of the legal assistance requested;

c) the description of the facts that are the subject of the investigation or criminal proceedings, and in particular: the circumstances of time and place, their legal denomination, the law provisions according to which the conduct constitutes a crime and, where necessary, the size of the damage caused;

d) the text of the relevant article of the criminal law, under which the act constitutes a crime;

e) the reasons for and details of any specific procedure that the Requesting Party asks to be followed in executing the request;

f) the identity of the persons who are the subject of the investigation or criminal proceedings, or witnesses or experts;

g) the expected date within which the execution of the request is required by the Requesting Party;

h) the description of the evidence, information or other assistance sought;

i) information on the full name, domicile and, whenever possible, the telephone number of the persons to be served or summoned, specifying their connection with the ongoing investigation or criminal proceedings;

j) the indication and, if possible, the description of the place to be inspected or searched, as well as the items to be seized;

k) the subject matter of the testimony or other statements to be made in the Requested Party and, if necessary for the Requesting Party, the specification of the questions to be asked;

l) information on the identity and location of the person to be served, that person's relationship to the proceedings, and the manner in which service is to be made;

m) if the presence of representatives of the competent authorities of the Requesting Party is required at the execution of the request, their full names, function, occupation and reason for their attendance;

n) any request to keep confidential the request for legal assistance received, its contents and/or any activities undertaken to execute it, if any;

o) the description of any particular procedure to be followed in executing the request;

p) information as to the allowances and expenses to which a person asked to appear in the Requesting Party will be entitled;

q) any other information that may be useful to the Requested Party for the execution of the request for legal assistance.

5. If the Requested Party considers that the request for legal assistance does not contain sufficient information to proceed to its execution, it shall request additional information.

ARTICLE 6 – LANGUAGES

Any request for legal assistance, its supporting documents and additional information provided under this Treaty shall be accompanied by the relevant translation into the language of the Requested Party or English, and shall be officially signed and sealed by the competent authorities.

ARTICLE 7 – DENIAL OR POSTPONEMENT OF LEGAL ASSISTANCE

1. Legal assistance shall be denied entirely or in part when:

a) the execution of the request may harm the sovereignty, security, public order or any other essential interests of the Requested Party;

b) the execution of the request is contrary to the law of the Requested Party or it is not in accordance with the provisions of this Treaty;

c) the offence for which the request is submitted is punishable by penalties contrary to the fundamental principles of the Requested Party;

d) the request concerns the same conduct for which a final judgment has been imposed on the person in the Requested Party;

e) the request refers to military offences which are not provided under ordinary criminal law;

f) the Requested Party has founded reasons to believe that the request is submitted for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or trying a person on account of the person's race, sex, religion, nationality, ethnic origin, social group, political opinions or that such person's condition may be prejudiced by any of those reasons;

g) the request relates to a crime of a political nature or to a crime related to a political offence. To this end the following shall not be considered as political offences:

1) murder or any other crime against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government, or a member of his/her family;

2) terrorist crimes and any other crime not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are Parties;

h) the crime for which the request is made is punished in the Requesting State by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested State.

2. Assistance shall not be refused on the ground of bank or fiscal secrecy.

3. The Requested Party may postpone or refuse the execution of a request for legal assistance, if it determines that its execution could prejudice or interfere with an ongoing criminal investigation or prosecution in its territory.

4. If the Requested Party decides to postpone or refuse the request for legal assistance, it is required to inform the Requesting Party through its Central Authority, giving the reasons for the relevant decision.

ARTICLE 8 – VALIDITY OF THE DOCUMENTS

1. All the documents, records, statements and any other item transmitted under this Treaty do not require legalization, apostille, authentication or other formal requirement.

2. Any document, record, statement and any other item transmitted by the Central Authority of the Requested Party shall be admitted as evidence without requiring any other guarantee or proof of their authenticity.

3. The cover note of the Central Authority shall guarantee the authenticity of the documents transmitted.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITY OF INFORMATION AND LIMITATIONS ON ITS USE

1. The Requested Party may request to keep confidential the information or evidence provided or sources of such information or evidence. The disclosure or use must be consistent with the law of the Requesting Party and subject to a writing consent of the Requested Party.

2. The Requesting Party may request to keep confidential the content of the request for assistance and its supporting documents. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before the request is executed. The Requesting Party shall then determine whether the request should be nevertheless wholly or partly executed.

3. The Requesting Party shall ensure that information or evidence obtained must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

4. Without prior written consent of the Requested Party, the Requesting Party shall not use or disclose information or evidence obtained under this Treaty for any purpose other than the purpose specified in the request.

ARTICLE 10 – EXECUTION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE

1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall provide the legal assistance in accordance with the forms and particular procedures indicated in the request, provided that they are not in contrast with the fundamental principles of the domestic law of the Requested Party.

2. If the Requesting Party has asked that representatives of its competent authorities be present at the execution of the request, the Requested Party shall inform it of its decision. In case of acceptance, the Parties shall agree on the date and place of execution of the request.

3. In case it is not possible to execute, entirely or in part, the request, the Central Authority of the Requested Party shall immediately inform the Central Authority of the Requesting Party giving the reasons for the impediment.

ARTICLE 11 – TAKING EVIDENCE AND OBTAINING REAL EVIDENCE IN THE REQUESTED PARTY

1. The Requested Party shall take evidence in its territory, in accordance with its law, including statements from witnesses, victims, suspects, accused persons or defendants, as well as expert reports, documents, items and other evidence indicated in the request and shall transmit them to the Requesting Party.

2. Upon the specific request of the Requesting Party, the Requested Party shall indicate the date and place of execution of the request for legal assistance. Representatives of the competent authorities of the Requesting Party may be present during the execution of the request provided they have been duly authorized by the Requested Party.

3. Representatives of the competent authorities of the Requesting Party present at the execution of the request shall be allowed to question the person giving testimony or evidence through the representative of the competent authority of the Requested Party.

4. The Requesting Party shall comply with the conditions agreed with the Requested Party concerning documents and items delivered, including those aimed at the protection of third parties' rights on those documents and items.

5. Upon the request of the Requested Party, the Requesting Party shall return as soon as possible the original documents and items transmitted to it under paragraph 1 of this Article. Transmission and return of items relevant to the legal assistance is tax free.

6. The person summoned to make statements has the faculty to refuse to make them when the law of either the Requested Party or Requesting Party allow it; to this end, the Requesting Party shall indicate specifically such faculty in the request for legal assistance.

7. The Requested Party shall allow the presence of the defense counsel of the person who has been summoned to make statements if this is provided by the law of the Requesting Party and is not contrary to the law of the Requested Party.

ARTICLE 12 – HEARING BY VIDEO CONFERENCE

1. The examination of witnesses, suspects, accused persons or defendants, experts to be heard by the authorities of the Requesting Party should preferably be made by videoconference.

2. The Requested Party shall allow the hearing by videoconference to the extent that this method is not contrary to its domestic law. If the Requested Party does not have the technical means to carry out the hearing, the Requesting Party may make them available to it.

3. Hearings of investigation and court proceedings by videoconference are governed by the following rules:

a) the hearing of investigation or/and court proceedings is carried out in the presence of the investigation or/and judicial authorities of the Requested Party, that shall also be responsible for the identification of the person to be heard and the respect for the fundamental principles of the domestic law of the Requested Party. If the competent authority of the Requested Party considers that during the hearing of investigation or/and court proceedings the fundamental principles of its law are not complied with, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing of investigation or/and court proceedings continues in accordance with the said principles;

b) the competent authorities of both Parties shall agree, where necessary, measures for the protection of the person to be heard;

c) the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the competent authority of the Requesting Party in accordance with its domestic law;

d) after the hearing is concluded, the competent authority of the Requested Party shall draw up minutes indicating the date, time and place of it, the identity of the person heard, the contents of the examination, the identities and functions of all the persons who have participated in the hearing. The minutes are transmitted to the Requesting Party.

4. The Parties shall agree, through their Central Authorities, to provide an interpreter and/or defense counsel to the person to be heard, if the latter so requires, and this is not contrary to the laws of the Requesting Party. In this case the defense counsel shall be allowed to be present either at the site where the person is in the Requested Party or before the competent investigation or/and judicial authorities of the Requesting Party, and to conduct remote private talks with the person assisted.

5. The Requested Party may allow videoconferencing for any purpose of this Treaty.

ARTICLE 13 – SPONTANEOUS TRANSMISSION OF EVIDENCE AND INFORMATION

1. The competent authorities of either Party may, through their Central Authorities and within the limits of their domestic law, exchange information or evidence concerning acts of a criminal nature even without a request for legal assistance when they are of the view that their transmission can enable the other Party to:

a) submit a request for legal assistance under this Treaty;

b) start criminal proceedings;

c) contribute to the development of an ongoing criminal investigation or proceedings.

2. The Party providing the information or articles of real evidence may, in accordance with its domestic law, make their use by the Party receiving them subject to conditions. The Party receiving them is obliged to comply with those conditions.

ARTICLE 14 – LOCATION AND IDENTIFICATION OF PERSONS AND ITEMS

The competent authorities of the Requested Party shall use all the means allowed by their law to locate and identify the persons and items indicated in the request.

ARTICLE 15 – APPEARANCE IN THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY OF WITNESSES, VICTIMS, EXPERT WITNESSES AND PERSONS UNDER INVESTIGATION OR PROSECUTION IN THE REQUESTING PARTY

1. When the Requesting Party requests the appearance of a person in its territory for the purpose of giving evidence, being heard as an expert witness or participating in other procedural activities, the Requested Party shall inform the person that the Requesting Party has invited him/her to appear before its competent authorities.

2. The request for appearance shall indicate the conditions and terms of payment of the expenses relating to the appearance of the person summoned, as well as information on the safeguards granted to the said person under Article 16 of this Treaty.

3. The request for the person's appearance shall not threaten any coercive measure or sanction in the event that the person does not appear in the territory of the Requesting Party.

4. The person summoned shall voluntarily declare whether it is his intention to appear. The Central Authority of the Requested Party shall inform without delay the Central Authority of the Requesting Party of the choice made by the person summoned. The person who accepts to appear may ask the Requesting Party and request an advance to pay the costs.

5. The Requesting Party shall transmit to the Requested Party a request for service of summons before the authority of the territory of the Requesting Party at least sixty (60) days before the day scheduled for the person's appearance, unless the Requested Party has agreed on a shorter time limit for urgent cases.

ARTICLE 16 – SAFEGUARDS FOR THE SUMMONED PERSON

1. No person, regardless of his/her citizenship, who appears before the competent authorities of the Requesting Party having been summoned, may be prosecuted, arrested or subjected to a restriction of his/her personal

liberty in the territory of that Party for any acts or convictions which occurred before his/her entry in the territory of the Requesting Party. If, for any reason whatsoever, it is not possible to provide this safeguard, the Central Authority of the Requesting Party shall indicate it in the request in order to inform the person summoned and enable him/her to decide whether to appear in consideration of the said circumstances.

2. The safeguard indicated in paragraph 1 of this Article shall cease when the person summoned has had the opportunity to leave the territory of the Requesting Party for an uninterrupted period of thirty (30) days as of the day on which he/she is notified in writing that his/her presence is no longer required by the competent authorities and, however, remains in the said territory or, having left it, returns to it.

3. The person summoned shall not be required to testify or give evidence in any criminal proceedings other than the one specified in the request.

ARTICLE 17 – TEMPORARY TRANSFER OF PERSONS SERVING A PRISON SENTENCE

1. Where it is not possible to apply Article 12 (1), any person serving a prison sentence, regardless of his citizenship, may be transferred temporarily to the Requesting Party, with the consent of the Central Authority of the Requested Party, to make statements as witness, victim, suspect, accused person or defendant, or to take part in other procedural activities indicated in the request, provided that the said person is returned to the Requested Party within the deadline set by it.

2. The transfer of the person shall not last over ninety (90) days. The said period may be extended by the Central Authority of the Requested Party upon a motivated request from the Central Authority of the Requesting Party.

3. The modalities and conditions of the transfer and return of the person are agreed between the Central Authorities of the Parties.

4. The transfer shall be refused:

a) if the person serving a prison sentence does not give its written consent to it;

b) if the person's presence is necessary in an ongoing criminal proceedings in the territory of the Requested Party.

5. The Requesting Party shall hold the person serving a prison sentence until the prison sentence imposed by the competent authority of the Requested Party is in force. If the said person is released from serving a prison sentence upon decision of the competent authorities

of the Requested Party, the Requesting Party shall comply with Articles 16 and 22 of this Treaty.

6. The time that the person transferred spends in custody outside the territory of the Requested Party shall be credited against the person's total period of prison sentence.

7. A person serving a prison sentence who does not give his consent to appear before the Requesting Party shall not be subjected to any coercive measure or sanction due to this fact.

ARTICLE 18 – PROTECTION OF PERSONS SUMMONED OR TRANSFERRED IN THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY

If necessary, the Requesting Party shall ensure the protection of the persons summoned or transferred in its territory, in accordance with Articles 15, 16 and 17 of this Treaty.

ARTICLE 19 – SPECIAL CASES OF LEGAL ASSISTANCE

The Requested Party, in accordance with its domestic law, and to the same extent that its competent authorities can obtain them in similar cases, shall provide abstracts of criminal files and/or documents or items necessary for the purposes of an investigation and/or criminal proceedings, with the exception of documents and items containing information that is State secret or classified as confidential.

ARTICLE 20 – REQUEST FOR PROSECUTION

1. Either Party can request the other Party to prosecute a citizen of the Requested Party, or a stateless person who lives permanently in the latter's territory, who is accused of having committed crimes falling within the jurisdiction of the Requesting Party.

2. The Requested Party shall transmit the request to its competent authorities, in order that they decide whether to prosecute in accordance with its domestic law.

3. If the crime that is the subject of the prosecution is also the subject of civil claims brought by persons that have suffered damages from the crime, those claims are examined within the criminal proceedings.

4. The request for prosecution shall contain:

a) the name of the requesting authority;

b) the family name and first name of the person charged with having

committed the crime, his/her citizenship, place of residence and, if possible, physical description, a recent photograph, fingerprints and any other data useful for his/her identification;

c) the description and legal denomination of the acts at the origin of the request for prosecution;

d) the most accurate possible indication of the time and place of the relevant acts;

e) if necessary, the request to return the original documents and the articles of real evidence.

5. The request for prosecution shall be accompanied by the following:

a) the text of the criminal law provisions and, if necessary, of other law provisions in force in the Requesting Party of relevance for purposes of prosecution;

b) the case file or its certified copies, as well as the existing evidence;

c) the claims for compensation of damages, if any, and possibly an estimate of their amount;

d) the request for prosecution made by persons who suffered damages from the crime, if this is necessary under the law of the Requested Party.

6. In order to guarantee the rights of third parties, upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall return the originals of the documents and the articles of real evidence.

7. The Requested Party shall communicate promptly to the Requesting Party any measure taken with respect to its request, the outcome of the prosecution and send a copy of the decision taken by the criminal judicial authority.

8. When the Requested Party communicates to the Requesting Party that it accepts to carry out the prosecution, the latter's competent authority shall suspend the criminal proceedings carried out against the person for the same facts that are the subject of the request for prosecution.

9. If, after the request is made, it comes out that a judgment was delivered or that a decision was made by a judicial authority of the Requested Party with respect of the person indicated in the request, the competent authorities of the Requesting Party shall not prosecute that person for the same acts.

10. If the Requested Party decides not to execute the request, or to refuse or terminate the prosecution, it shall promptly return to the Requesting Party any file and article of real evidence that had been transmitted to it.

ARTICLE 21 – MEASURES AFFECTING PROPERTY

1. The Parties shall cooperate to enable the identification of properties, instrumentalities and proceeds - either direct or indirect - of crime and shall adopt such measures as may be appropriate on them, in accordance with their domestic law.

2. The Parties, in accordance with their domestic laws, shall commit to provide the widest cooperation to execute the confiscation orders issued by one of the Parties (the Issuing Party) affecting properties that are located in the territory of the other Party (the Executing Party) and that constitute instrumentalities or proceeds, either direct or indirect, of crime.

3. When the assets under paragraph 2 are public funds of the Issuing Party or are to be returned to the victim of the crime, the Executing Party shall return the confiscated assets entirely to the Issuing Party. In all the other cases the Parties shall conclude specific sharing agreements on a case by case basis.

ARTICLE 22 – COSTS

1. Except in the case of an agreement on a specific case between the Parties, the Requested Party shall bear the ordinary costs of execution of a request for legal assistance, with the exception of the following costs which shall be borne by the Requesting Party:

a) costs of travel and stay of persons within its territory, as well as that of their return, in the cases under Articles 15 and 17 of this Treaty, as well as any other payment and allowance to which they are entitled;

b) costs of travel, stay and presence of representatives of the competent authorities of the Requesting Party during the execution of the request, in the cases under Article 10 (3) of this Treaty;

c) costs of sending and returning items from the territory of the Requested Party to the territory of the Requesting Party;

d) costs of protecting persons under Article 18 of this Treaty.

2. If the request entails expenses of a substantial or extraordinary nature, as in the case of joint investigation teams and controlled deliveries, the Central Authorities of the Parties shall consult one another to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

ARTICLE 23 - INSTRUMENTS TO ENHANCE LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

1. The Parties shall also cooperate as follows:

a) exchanging expertise on the methods used, inter alia, in criminal investigations, terrorism, corruption, trafficking in human beings, narcotics and chemical substances, money laundering, organized crime and related crimes;

b) exchanging information on any amendment in their domestic law and new approaches in the courts' decisions concerning the fields covered by this Treaty;

c) initial and permanent training of personnel involved in criminal investigations and prosecutions.

2. In order to carry out the activities and meetings under this Article, the Central Authorities shall agree directly on the relevant methods to be used, as well as on their length and the number of participants.

3. The Parties, through their Central Authorities, shall finance the cooperation indicated in this Article through the funds allocated in their budgets, according to their means, and decide on their destination and on other aspects prescribed by their domestic law.

ARTICLE 24 - JOINT INVESTIGATION TEAMS

1. The competent authorities may, by mutual agreement, set up joint investigation teams for a specific purpose and a limited period, which may be extended by their mutual consent, to carry out criminal investigations in the territory of either Party or both Parties.

2. The composition of the team shall be indicated in the relevant agreement setting it up and can include law enforcement personnel and/or members of the judicial authority. A joint investigation team may be set up, in particular, when:

a) the investigations carried out by one of the Parties into crimes requiring difficult and particularly complex investigations involve the other Party;

b) both Parties are carrying out investigations into crimes that, due to the relevant circumstances, require a concerted and coordinated action.

3. A request for the setting up of a joint investigation team may be made by the competent authority of the interested Party, that shall also propose how the relevant activities are to be carried out.

4. Any evidence acquired in pursuance of this Article shall be regarded as those acquired by the Requesting Party in execution of a request for legal assistance opened in accordance with this Treaty.

5. For the purposes of this Article, the competent authorities shall be:

a) for the Italian Republic: the prosecuting judicial authority;

b) for the Republic of Uzbekistan: the competent authorities according to national legislation.

ARTICLE 25 – STATUS OF MEMBERS AND PERSONNEL OF JOINT INVESTIGATION TEAMS

Members and personnel of the joint investigation team shall comply with the laws in force in the territory of the Party where the team operates.

ARTICLE 26 – CONTROLLED DELIVERIES

1. Either Party may carry out controlled deliveries in the territory of the other Party aimed at acquiring evidence of crimes, or at identifying, locating and arrest criminals.

2. The decision to carry out controlled deliveries shall be taken on a case by case basis by the competent authorities of the Requested Party in compliance with its domestic law.

3. Controlled deliveries shall be made in accordance with the procedure in force in the Requested Party and in compliance with the provisions of bilateral or multilateral Conventions or Treaties in force between the Parties. The competent authorities of the Requested Party shall maintain their right of initiative, direction and control of the operations.

4. As regards costs, Article 22 shall apply.

5. For the purposes of this Article, the competent authorities shall be:

a) for the Italian Republic: the prosecuting judicial authority;

b) for the Republic of Uzbekistan: the competent authorities according to national legislation.

6. The competent authorities shall submit requests for controlled deliveries through the Central Authorities indicated in Article 3 of this Treaty.

ARTICLE 27 – RELATIONSHIPS WITH OTHERS INTERNATIONAL AGREEMENTS

This Treaty does not prevent the Parties to cooperate on mutual legal assistance in accordance with other International Agreements whose both Parties are tied. This Treaty shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Republic, the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE 28 – PROTECTION OF PERSONAL DATA

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

2. Personal data transferred by a Party to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty, may be used by the receiving Party for the following purposes exclusively:

a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance has been requested under this Treaty;

b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph a) above;

c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.

4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its domestic law and the same level of protection cannot be provided by the other Party.

5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.

6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in accordance with the domestic law of the Party which received such data.

7. The providing Party may impose to the receiving Party conditions on the use of personal data transferred under this Treaty. The receiving Party shall be bound by these conditions.

ARTICLE 29 – CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. The Central Authorities shall, at the request of either of them, consult on issues concerning the interpretation or enforcement of this Treaty in general, or on a specific request for legal assistance.

2. Any dispute arising over the interpretation or application of this Treaty shall be solved through diplomatic channels.

ARTICLE 30 – FINAL PROVISIONS

1. This Treaty may be amended by the mutual consent of the Parties and the amendments agreed shall enter into force in accordance with the procedure indicated in paragraph 2 of this Article.

2. This Treaty is subject to ratification; the instruments of ratification shall be exchanged. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification through diplomatic channels.

3. This Treaty shall cease its effect one hundred and eighty (180) days after either Party receives through diplomatic channels the written communication of the relevant decision of the other Party.

4. The termination of this Treaty shall not affect the execution of the requests for legal assistance received while it was in force.

Signed at Rome on the eighth day of the month of June the year two thousand and twenty-three (2023), in two originals in Italian, Uzbek and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominate "le Parti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione e il reinserimento sociale;

ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà personale in conseguenza di una condanna, la pena possa essere eseguita nel Paese d'origine e/o di residenza;

hanno stabilito quanto segue.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Trattato, il termine:
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un'autorità giudiziaria, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica qualsiasi decisione giudiziaria definitiva che infligge una condanna;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza che comporta la privazione della libertà, emessa nel territorio dello "Stato di condanna";
d) "Stato di condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere, o è già stata, trasferita;
e) "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per l'esecuzione della condanna;
f) "autorità competenti" indica le autorità delle Parti coinvolte nella procedura di trasferimento delle persone condannate.

ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata può essere trasferita dal territorio dello Stato di condanna al territorio dello Stato di esecuzione affinché sia eseguita la condanna o il suo residuo.
3. Il presente Trattato è applicabile ai minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle Parti. Qualsiasi misura privativa della libertà personale applicata a un minore è eseguita conformemente alla legge dello Stato di esecuzione ai sensi dell'Articolo 13 comma 2.

ARTICOLO 3
AUTORITÀ CENTRALI

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento delle persone condannate e comunicano per iscritto tramite canale diplomatico.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Uzbekistan è la Procura Generale.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

ARTICOLO 4
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, può aver luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione o vi risiede stabilmente;
b) la sentenza di condanna è definitiva;
c) alla data di ricezione della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un (1) anno o non è determinata. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un (1) anno;
d) la persona condannata o – in caso di sua incapacità dovuta all'età o alle condizioni fisiche o mentali – il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento, salvo i casi previsti dagli articoli 18 e 19;
e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di esecuzione;
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.

ARTICOLO 5
OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto dello stesso Trattato e delle conseguenze giuridiche del trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e, in ogni caso, deve essere informata della decisione al riguardo presa da ciascuno Stato.

ARTICOLO 6
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento può essere richiesto:
a) dallo Stato di condanna;
b) dallo Stato di esecuzione;
c) dalla persona condannata, o da terzi che hanno il diritto, ai sensi della legge dell'uno o dell'altro Stato, di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 7
FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. Ciascuna Parte trasmette senza ritardo all'altra Parte qualsiasi richiesta di trasferimento fatta o ricevuta, nonché i documenti e le informazioni seguenti.
2. Lo Stato di condanna trasmette:
a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, la copia di un valido documento d'identità di tale persona e le sue impronte digitali;
b) le informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se conosciute;
c) l'esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data d'inizio della sua esecuzione;
e) le informazioni relative all'eventuale custodia cautelare e a ogni eventuale condono o riduzione di pena, nonché ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
f) copia della sentenza definitiva di condanna;
g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
h) ove opportuno, un rapporto socio-sanitario sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento detentivo e/o sanitario eseguito nello Stato di condanna e ogni eventuale raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di esecuzione;

i) la dichiarazione con la quale la persona condannata, ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
j) la dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione sul trasferimento.
3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:
a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è cittadina o stabilmente residente nello Stato di esecuzione;
b) copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per lo Stato di esecuzione se commessi nel suo territorio;
c) una dichiarazione contenente le informazioni relative alle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'Articolo 13 del presente Trattato;
d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e si impegna a eseguire la restante parte della condanna;
e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione sul trasferimento.

ARTICOLO 8
RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se:
a) non vi sono i requisiti di cui all'Articolo 4 del presente Trattato;
b) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporti un pericolo per la sua sovranità, sicurezza od ordine pubblico, o sia contrario ai principi fondamentali della propria legge;
c) la persona condannata è coinvolta in un procedimento penale nel territorio dello Stato di condanna e il suo trasferimento potrebbe pregiudicare o interferire con tale procedimento;
d) la pena non può essere eseguita nello Stato di esecuzione in quanto estinta per prescrizione o per qualsiasi altra ragione prevista dalla sua legge;
e) un obbligo finanziario imposto alla persona condannata in aggiunta alla condanna non è stato assolto, fermo restando l'Articolo 11 comma 2 del presente Trattato.
2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì rifiutare il trasferimento per motivi ulteriori e diversi da quelli previsti dal comma 1 del presente Articolo. Le Parti s'informano tempestivamente e reciprocamente delle proprie decisioni e delle relative motivazioni, comunicando in forma scritta l'accettazione o il rifiuto del trasferimento.

ARTICOLO 9
LINGUE E LEGALIZZAZIONE

1. Le richieste di trasferimento e le relative risposte di cui al precedente Articolo 6, al pari delle informazioni e della documentazione di supporto di cui al precedente Articolo 7,

sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono dirette, o in lingua inglese.
2. I documenti e gli atti trasmessi ai sensi del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione, *apostille* o autenticazione. La lettera di trasmissione dell'Autorità Centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

ARTICOLO 10
CONSENSO E RELATIVA VERIFICA

1. Lo Stato di condanna garantisce che la persona chiamata a prestare il proprio consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo lettera d) lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. La procedura di acquisizione del consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. Il consenso non può essere revocato.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna dà allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, mediante un pubblico ufficiale incaricato conformemente alla legge di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 11
DECISIONE

1. Prima di prendere la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ai sensi del presente Trattato, le autorità competenti di ognuna delle Parti considerano, tra l'altro, la gravità e le conseguenze del reato, le precedenti condanne e/o i procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, nonché i legami familiari e sociali che tale persona ha mantenuto nel Paese d'origine o stabile residenza, nonché le sue condizioni di salute e ogni esigenza di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Se la persona condannata è stata altresì condannata al pagamento di una multa e/o delle spese del giudizio o al pagamento di qualsiasi altra sanzione pecuniaria, oppure al risarcimento – in tutto o in parte – del danno causato alla vittima, o deve adempiere a una qualsiasi altra prescrizione, lo Stato di condanna può subordinare la sua decisione favorevole al pagamento del corrispondente importo in denaro o alla prestazione di un'adeguata garanzia. Nella sua valutazione lo Stato di condanna tiene conto della situazione finanziaria della persona condannata e della sua attuale possibilità di effettuare i sopra citati pagamenti e/o di adempiere le sopra menzionate prescrizioni. Spetta alla persona condannata dimostrare, ai sensi della legge dello Stato di condanna, l'impossibilità di effettuare i suddetti pagamenti e/o di adempiere le suddette prescrizioni.
3. Ognuna delle Parti informa tempestivamente l'altra Parte della propria decisione in merito all'accettazione, al rinvio o al rifiuto del trasferimento richiesto, illustrando le ragioni in caso di rinvio o rifiuto.

ARTICOLO 12
CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA

1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano su data, luogo e modalità della consegna.
2. La custodia e il trasporto della persona condannata dallo Stato di condanna gravano sullo Stato di esecuzione.

ARTICOLO 13
ESECUZIONE DELLA CONDANNA

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà stabilite nella sentenza dello Stato di condanna.
2. L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, che ha competenza esclusiva in ordine all'adozione di ogni pertinente decisione, compresa quella relativa alla concessione alla persona trasferita di qualsiasi beneficio o particolare modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguare la condanna a quella prevista dalla propria legge per lo stesso reato o per un reato analogo. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta dalla sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena adattata non può:
a) aggravare, per natura o durata, la condanna inflitta dallo Stato di condanna;
b) eccedere la durata massima della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato analogo;
c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di applicare una particolare misura imposta a una persona che, per le sue condizioni mentali, non è stata ritenuta penalmente responsabile nello Stato di condanna, le Parti si consultano e concordano il tipo di misura o trattamento da applicare a tale persona nello Stato di esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di esecuzione adotta tutte le misure più opportune per rintracciare e arrestare tale persona, in modo da garantire che il residuo della condanna sia scontato e che la stessa persona sia perseguita per il reato di evasione, se tale reato è previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a eseguire il residuo della pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 14
REVISIONE DELLA SENTENZA

1. Soltanto le autorità giudiziarie dello Stato di condanna sono competenti a decidere, ai sensi della relativa legge, sulle domande di revisione delle sentenze.

2. In caso di revisione della sentenza l'Autorità Centrale dello Stato di condanna trasmette immediatamente allo Stato di esecuzione una copia della decisione.

ARTICOLO 15
GRAZIA, AMNISTIA E COMMUTAZIONE DELLA PENA

1. Ciascuna Parte può concedere la grazia, l'amnistia, la commutazione della pena o altre misure di clemenza conformemente alla propria legge.
2. Quando lo Stato di esecuzione riceve comunicazione di uno dei sopra citati provvedimenti di clemenza, gli dà immediata esecuzione conformemente alla propria legge.

ARTICOLO 16
CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE

Lo Stato di esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura in forza della quale la stessa condanna cessa di essere eseguibile.

ARTICOLO 17
INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ESECUZIONE

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
a) se, ai sensi della propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
c) se lo Stato di condanna richiede una relazione.

ARTICOLO 18
PERSONA CONDANNATA FUGGITA
DALLO STATO DI CONDANNA

1. Quando una persona condannata con sentenza definitiva lascia il territorio dello Stato di condanna al fine di evitare, in tutto o in parte, l'esecuzione della condanna che le è stata inflitta, fuggendo nel territorio dell'altro Stato, di cui sia cittadina o stabile residente, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di eseguire la sentenza di condanna conformemente alle disposizioni di legge di quest'ultimo Stato in materia di riconoscimento delle sentenze.
2. Prima di ricevere i documenti a supporto della richiesta di cui al comma 1 del presente Articolo o della sua decisione, lo Stato di esecuzione può, su richiesta dello Stato di condanna, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire

che tale persona rimanga nel proprio territorio. La richiesta formulata a tal fine deve essere corredate delle informazioni di cui all'Articolo 7 comma 2 del presente Trattato.
3. Il tempo trascorso in custodia cautelare, ivi compresi gli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto alla data della decisione dello Stato di esecuzione, è calcolato da tale Stato ai fini dell'esecuzione della pena.
4. Per l'esecuzione della pena ai sensi del presente Articolo non è richiesto il consenso della persona condannata.

ARTICOLO 19
TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE GRAVATE DA UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

1. Una persona condannata può essere trasferita, senza il suo consenso, quando la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente alla suddetta sentenza, ordina la sua espulsione dal territorio dello Stato di condanna all'atto della scarcerazione.
2. Le Parti decidono sul trasferimento solo dopo aver acquisito il parere della persona condannata. Tale parere non è vincolante.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, oltre a quanto previsto dall'Articolo 7, per quanto applicabile, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione:
a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata in ordine al suo proposto trasferimento nello Stato di esecuzione;
b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che ordina l'espulsione dal territorio dello Stato di condanna.

ARTICOLO 20
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Ogni persona condannata trasferita ai sensi degli Articoli 18 e 19 del presente Trattato non potrà essere sottoposta a procedimento, processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una pena o una misura cautelare, né sottoposta a qualsiasi altra limitazione della libertà personale, per qualsiasi reato commesso prima del suo trasferimento diverso da quello per il quale è stato effettuato il trasferimento, a meno che ricorra una delle seguenti circostanze:
a) quando lo Stato di condanna vi acconsente. A tal fine, lo Stato di esecuzione presenta una richiesta di prestazione del consenso, accompagnata da tutti i documenti pertinenti e dal verbale delle dichiarazioni al riguardo rese dalla persona condannata davanti all'autorità giudiziaria. Lo Stato di condanna dà il suo consenso quando il reato per il quale è richiesto darebbe luogo a estradizione conformemente alla legge dello stesso Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo a causa della durata della pena;
b) quando la persona condannata, avendo avuto l'opportunità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nel termine di quarantacinque (45) giorni dalla sua definitiva scarcerazione, o vi è ritornata dopo averlo lasciato.

ARTICOLO 21
TRANSITO

1. Quando una delle Parti ha concluso con un terzo Stato un accordo sul trasferimento delle persone condannate, l'altra Parte coopera autorizzando il transito nel proprio territorio, fatta salva ogni ostativa ragione di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito trasmette all'altra Parte, tramite Autorità Centrali, una richiesta indicante chi è la persona condannata in transito. La domanda di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. La Parte di transito tiene in custodia la persona in transito mentre quest'ultima si trova nel suo territorio.
4. Nessuna richiesta di autorizzazione deve essere presentata nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto uno scalo nel territorio dell'altra Parte.
5. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare il transito se:
a) la persona condannata è sua cittadina;
b) l'atto per il quale la condanna è stata inflitta non costituisce reato secondo la sua legge.

ARTICOLO 22
SPESE

1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatta eccezione per le spese insorte e sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.
2. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare in tutto o in parte le spese di trasporto della persona condannata quando il trasferimento è stato effettuato su richiesta di quest'ultima.

ARTICOLO 23
RISERVATEZZA

1. Le Parti convengono di mantenere riservati i documenti e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita.
2. Ciascuna Parte s'impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza dei documenti e/o delle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte quando in tal senso v'è una esplicita richiesta dello Stato interessato.
3. Ciascuna Parte assicura che le informazioni ricevute dall'altra Parte saranno protette dal rischio di perdita, accesso illegale, uso, modifica e divulgazione o uso improprio.

ARTICOLO 24
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo il comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se ciò è necessario e adeguato ai fini della richiesta di trasferimento.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta presentata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte ricevente esclusivamente per i seguenti scopi:
a) ai fini dell'esecuzione della pena per la quale è stato chiesto il trasferimento ai sensi del presente Trattato;
b) per altri procedimenti direttamente connessi all'esecuzione della pena di cui alla lettera a) del presente comma;
c) per prevenire una minaccia immediata e grave per la sicurezza pubblica.
3. I dati personali di cui sopra possono essere utilizzati anche per qualsiasi altro scopo, se il relativo consenso è stato preventivamente dato dalla Parte che li ha trasmessi.
4. La Parte richiesta garantisce l'accuratezza ed il tempestivo aggiornamento dei dati trasmessi, così come la pronta correzione di eventuali errori.
5. Ciascuna Parte adotta misure tecniche ed organizzative in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato contro il rischio di violazione dei dati.
6. Ciascuna Parte può rifiutarsi di trasmettere dati personali quando tali dati sono protetti dalla propria legge e l'altra Parte non può assicurare lo stesso livello di protezione.
7. La Parte che trasmette dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso fatto di tali dati.
8. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono trattati e cancellati conformemente alla legge della Parte che ha ricevuto tali dati. In ogni caso, i dati trasmessi sono cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
9. Il presente Articolo non pregiudica la facoltà della Parte che trasmette dati personali di imporre condizioni supplementari. Qualora delle condizioni supplementari siano state imposte ai sensi del presente comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali tratta i dati ricevuti osservando le suddette condizioni.

ARTICOLO 25
RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

1. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate ai sensi di altri trattati internazionali di cui entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato non pregiudica alcun diritto riconosciuto od obbligo preso da ciascuna Parte mediante la firma di altri trattati internazionali. Per la Repubblica Italiana il Trattato non pregiudica alcun diritto od obbligo derivante dalla sua adesione all'Unione Europea.

ARTICOLO 26
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni tra le Autorità Centrali.
2. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazioni tramite canali diplomatici.

ARTICOLO 27
APPLICAZIONE NEL TEMPO

Il presente Trattato si applica a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando riguarda l'esecuzione di una condanna precedentemente inflitta.

ARTICOLO 28
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E CESSAZIONE

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati.
2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato può essere modificato col mutuo consenso degli Stati conformemente alle disposizioni del presente Articolo.
4. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite canali diplomatici. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia, tuttavia, non pregiudica i procedimenti avviati prima della cessazione medesima, che continuano a essere disciplinati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, l'8 giugno 2023, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevale il testo in lingua inglese.

Per la
Repubblica Italiana

Per la
Repubblica dell'Uzbekistan

TREATY
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The Italian Republic and the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as "the Parties",

desiring to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration;

considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence within their place of origin and/or permanent residence;

have agreed as follows.

ARTICLE 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Treaty:

a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court, for a limited or unlimited period of time, as a consequence of the commission of a criminal offence;

b) "judgment" means a final decision of a court imposing a sentence;

c) "sentenced person" means a person against whom a judgment is passed, involving deprivation of liberty, delivered in the territory of the "Sentencing State";

d) "Sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;

e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

f) "competent authorities" means the authorities of the Parties involved in the procedure of transfer of sentenced persons.

ARTICLE 2
GENERAL PRINCIPLES

1. The Parties, in accordance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. A sentenced person may be transferred from the territory of the Sentencing State to the territory of the Administering State in order to serve the sentence or the remaining term thereof, in accordance with the provisions of this Treaty.
3. This Treaty shall apply to minors who receive special treatment in accordance with the laws of the Parties. Any measure depriving of personal liberty applied to a minor shall be enforced in accordance with the law of the Administering State, pursuant to paragraph 2 of Article 13.

ARTICLE 3
CENTRAL AUTHORITIES

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate in writing through diplomatic channels.
2. The Central Authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice; for the Republic of Uzbekistan shall be the General Prosecutor's Office.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

ARTICLE 4
CONDITIONS FOR TRANSFER

Transfer, in accordance with the provisions of this Treaty, may take place if all the following conditions are met:

a) the sentenced person is a national or permanent resident of the Administering State;

b) the judgment of conviction is final;

c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served is of at least one (1) year or the sentence is indeterminate. In exceptional cases the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one (1) year;

d) the sentenced person or – in the event of his/her incapacity due to age, physical or mental conditions – the sentenced person's legal representative consents to the transfer, except for the cases provided for in Articles 18 and 19;

e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;

f) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

ARTICLE 5
OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply, must be informed by the Sentencing State of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.
2. The sentenced person must, if he/she so requests, be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or the Administering State with respect to his/her request for transfer, whereas he/she shall always be informed of the decision taken by either State.

ARTICLE 6
REQUEST FOR TRANSFER

Transfer may be requested by:

a) the Sentencing State;
b) the Administering State;
c) the sentenced person, or third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the Sentencing State or the Administering State, expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.

ARTICLE 7
FORM AND CONTENT OF THE REQUEST

1. Each Party shall without delay transmit to the other Party any request for transfer made or received, and shall also forward the information and documents specified below.
2. The Sentencing State shall transmit:

a) information on personal details of the sentenced person (name, family name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person and his/her fingerprints;
b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if known;
c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
d) information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
f) a copy of the final judgment of conviction;
g) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
h) if appropriate, a medical/social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his/her further treatment in the Administering State;

i) a statement by which the sentenced person expresses its consent to his/her transfer in compliance with letter d) of Article 4 of this Treaty;
j) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
k) any other further information or document that the Administering State deems necessary for the decision.
3. The Administering State, on request, shall send:
a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national or permanent resident of the Administering State;
b) a copy of the law provisions which provide that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence in the Administering State if it is committed in its territory;
c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 13 of this Treaty;
d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Sentencing State for the decision.

ARTICLE 8
REFUSAL TO TRANSFER

1. The transfer of the sentenced person may be refused if:
    a. the requirements provided for in Article 4 of this Treaty have not been fulfilled;
    b. either Party considers that the transfer would jeopardize its sovereignty, security or public order, or that it is contrary to the fundamental principles of its national law;
    c. the sentenced person is involved in criminal proceedings in the territory of the Sentencing State and his/her transfer could prejudice or interfere with the said proceedings in the territory of the Sentencing State;
    d. the punishment cannot be enforced in the Administering State because it is statute-barred or for any other reason provided by its legislation;
    e. a financial obligation imposed on the sentenced person in addition to his/her imprisonment sentence has not been fulfilled, without prejudice to Article 11 paragraph 2 of this Treaty.
2. Each Party may also determine at its discretion whether to agree to the transfer requested by the other Party in circumstances other than the ones provided for in paragraph 1 of this Article. The Parties shall promptly inform each other of their decision and justification thereof, in writing, whether or not to agree to the transfer.

ARTICLE 9
LANGUAGES AND LEGALIZATION

1. The request for transfer and replies referred to Article 6 of this Treaty, as well as the information, supporting documents and records referred to in Article 7, shall be accompanied by a translation in the language of the State to which they are addressed, or in English.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification, apostille or authentication. The cover note of the Central Authority shall guarantee the authenticity of the documents transmitted.

ARTICLE 10
CONSENT AND ITS VERIFICATION

1. The Sentencing State shall ensure that the person required to consent to the transfer in compliance with Article 4 subparagraph d) of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State. Consent shall not be revoked.
2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State the opportunity to verify, through an official designated in compliance with the law of the latter State, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 above.

ARTICLE 11
DECISION

1. Before taking the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the competent authorities of each Party shall consider, among other factors, the seriousness and consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has maintained in his/her place of origin or permanent residence, together with his/her health conditions and any security requirement or other interests of the State.
2. If the convicted person is also sentenced to the payment of a fine and/or the costs of the proceedings, or any other financial sanction, or to compensation – in whole or in part – for the damage caused to the victim, or must fulfil any other requirement, the Sentencing State may subject its favourable decision to the payment of the corresponding amount of money or to the provision of a suitable guarantee. In its assessment the Sentencing State shall take into account the financial situation of the sentenced person and his/her current possibility to make the abovementioned payments and/or comply with the abovementioned requirements. It is on the sentenced person to prove the impossibility

to make said payments and/or comply with said requirements according to the law of the Sentencing State.

3. Each Party shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of postponement or refusal.

ARTICLE 12
SURRENDER OF THE SENTENCED PERSON

1. If a request for transfer is granted, the Parties shall agree the place, time and procedure of transfer of the sentenced person.

2. The Administering State shall be in charge of the custody of the sentenced person and of his/her transportation from the Sentencing State.

ARTICLE 13
ENFORCEMENT OF SENTENCE

1. The competent authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the Sentencing State.

2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State, which is exclusively competent to adopt any relevant decision, including granting the transferred person any benefit or particular modality of enforcement of his/her sentence.

3. If the sentence is, by its nature or duration, incompatible with the law of the Administering State, such State may, with the consent of the Sentencing State, adapt it to the punishment prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The sentence so adapted shall correspond, as much as possible, as to its nature and duration, to the one imposed in the judgment of the Sentencing State. However, the adapted punishment shall not:

a) aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the Sentencing State;

b) exceed the maximum prescribed by the law of the Administering State for the same offence or an offence of the same nature;

c) be contrary to the fundamental principles of the Sentencing State.

4. When the law of the Administering State does not allow to enforce a particular measure imposed on a person who, for his/her mental conditions, could not be held criminally responsible in the Sentencing State, the Parties shall consult and agree on the type of measure or treatment to apply to the said person in the Administering State.

5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the Administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest the said person, so as to ensure that the remainder of the sentence be served and the same person be prosecuted for the offence of escape, if such an offence is

provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.

ARTICLE 14
REVIEW OF JUDGMENT

1. Only the judicial authorities of the Sentencing State shall have the right to decide on any application for reviewing the judgment, according to its national law.
2. In case of review of the judgment the Central Authority of the Sentencing State shall immediately forward to the Administering State a copy of the decision.

ARTICLE 15
PARDON, AMNESTY AND COMMUTATION

1. Each Party may grant pardon, amnesty, commutation of the sentence or other types of clemency measures in accordance with its national law.
2. When the Administering State receives notice of any of the abovementioned clemency measures, it shall immediately enforce them in compliance with its law.

ARTICLE 16
TERMINATION OF ENFORCEMENT

The Administering State shall terminate to enforce the sentence as soon as it is been informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 17
INFORMATION ON ENFORCEMENT

The Administering State shall provide information to the Sentencing State concerning the enforcement of the sentence:
a) if, in compliance with its law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
b) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of the sentence has been completed;
c) if the Sentencing State requests a report.

ARTICLE 18
SENTENCED PERSON HAVING FLED
FROM THE SENTENCING STATE

1. When a person sentenced with a final judgment has left the territory of the Sentencing State in order to avoid the enforcement, in whole or in part, of the sentence imposed on him/her, escaping to the territory of the other State, of which he/she is a national or permanent resident, the Sentencing State may ask the other State to execute its judgment of conviction in accordance with the latter State's law provisions regarding the recognition of judgments.
2. Prior to receiving the documents supporting the request indicated in paragraph 1 of this Article or its decision, the Administering State may, if requested by the Sentencing State, arrest the sentenced person or take any other measure suitable to ensure that said person remains in its territory. Requests for this purpose shall be accompanied by the information indicated in Article 7 paragraph 2 of this Treaty.
3. The time spent in custody, including the time under house arrest, from the date of the arrest to the date of the decision of the Administering State, shall be taken into account by the said State for the purpose of enforcement of the sentence.
4. For the enforcement of the sentence pursuant to this Article, the consent of the sentenced person shall not be required.

ARTICLE 19
TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
SUBJECT TO AN EXPULSION ORDER

1. A sentenced person may be transferred, without its consent, when the final judgment of conviction passed on him/her, or a final administrative decision consequential to this judgment, orders his/her expulsion from the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.
2. The Parties shall make their decisions on the transfer only after having heard the opinion of the sentenced person. The said opinion is not binding.
3. For the purposes of application of this Article, in addition to provisions of Article 7 of this Treaty, as much as applicable, the Sentencing State shall transmit to the Administering State:
a) a statement containing the opinion of the sentenced person as to his/her proposed transfer to the Administering State;
b) a copy of the judgment of conviction or the administrative decision ordering the expulsion from the territory of the Sentencing State.

ARTICLE 20
RULE OF SPECIALITY

Any sentenced person transferred in compliance with Articles 18 and 19 of this Treaty shall not be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, nor subjected to any other restriction of his/her personal liberty, for any offence committed prior to his/her transfer other than that for which the transfer has been made, except in the following circumstances:
a) when the Sentencing State consents to it. To this end, the Administering State shall submit a request for consent, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the sentenced person. The Sentencing State gives its consent when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition in accordance with the law of the Sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of length of punishment;
b) when the sentenced person, having had an opportunity to do so, has not left the territory of the Administering State within forty-five (45) days of his/her final release from custody, or has returned to it after having left.

ARTICLE 21
TRANSIT

1. If either Party has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other Party shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The Party requesting transit shall forward to the other Party, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The Party of transit shall hold the person in transit in custody while said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be made if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
5. Either Party may refuse to grant transit if:
a) the sentenced person is a national of that Party;
b) if the act for which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

ARTICLE 22
COSTS

1. Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Administering State, except for the costs incurred exclusively in the territory of the Sentencing State.

2. However, the Administering State may recover in whole or in part the costs of transfer of the sentenced person when the transfer has been effected at his/her request.

ARTICLE 23
CONFIDENTIALITY

1. The Parties agree to keep documents and any information used in the transfer procedure confidential, as well as any other information relevant to the transfer acquired after the surrender of the transferred person.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of documents and/or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the State concerned.
3. Each Party shall ensure that information received by the other Party must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

ARTICLE 24
PERSONAL DATA PROTECTION

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for transfer.
2. Personal data transmitted to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the receiving Party for the following purposes exclusively:
a) for the purpose of the enforcement of the sentence for which the transfer was requested under this Treaty;
b) for other proceedings directly related to the enforcement of the sentence under subparagraph a) of this paragraph;
c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transmitted the personal data.
4. The requested Party guarantees the accuracy and timely updating of the transmitted data, as well as the prompt correction of any errors.
5. Each Party adopts technical and organizational measures capable of ensuring an adequate level of security against the risk of data breach.
6. Either Party may refuse to transmit personal data where such data is protected under its law and the same level of protection cannot be provided by the other Party.
7. The Party that transmits personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
8. Personal data transmitted under this Treaty shall be processed and deleted in line with the law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transmitted shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transmitted.

9. This Article shall not prejudice the capacity of the Party which transmits personal data to impose additional conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

ARTICLE 25
RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

1. This Treaty shall not prevent the States from cooperating for the transfer of sentenced persons in compliance with other international treaties to which both are parties.
2. This Treaty shall not prejudice any recognized right or obligation undertaken by each Party through having signed other international treaties. For the Italian Republic the Treaty will not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

ARTICLE 26
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 27
TEMPORAL APPLICATION

This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if this relates to the enforcement of a sentence imposed before.

ARTICLE 28
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged.
2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty may be amended by mutual consent of the States and the provisions of this Article shall be applied accordingly.
4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given. However, proceedings already commenced before notification shall continue to be governed by this Treaty until their conclusion.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Treaty.

Done at Rome, on the 8th of June, 2023, in duplicate in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the
Italian Republic

For the
Republic of Uzbekistan

19PDL0214300